Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Mercoledì, 3 giugno — Numero 130

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 213 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 4.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1908-909, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato *U* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 451,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	12,000
Id. delle finanze	»	25,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	»	20,000
Id. degli affari esteri . . .	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica . .	»	12,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici . .	»	20,000
Id. delle poste e dei telegrafi .	»	18,000
Id. della guerra	»	240,000
Id. della marina	»	40,000
Id. dell' agricoltura, industria e commercio	»	6,000
	L.	451,000

Al conto consuntivo 1908-909 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

STATO DI PREVISIONE *della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909*

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909
Numero	Denominazione	

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1.	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	303,798,180 —
2.	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria)	4,802,640 —
3.	Antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria)	32,491,220 —
4.	Rendita consolidata 3,50 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	32,976,530 —
5.	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 —
6.	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria) . .	1,080,880 —
7.	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	987,170 —
8.	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane (Spesa obbligatoria)	94,180 —
9.	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria)	593,250 —
		380,049,050 —

Debiti redimibili.

10.	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,562,820 —
11.	Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Interessi e premî (Spesa obbligatoria) .	9,597,840 —
12.	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	223,340 —
13.	Spesa derivante dall' art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'art. 1° dell' altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	24,906,004 —
14.	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	27,275,865 —
15.	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,721,575 —
16.	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - - Interessi (Spesa obbligatoria) . . .	1,517,375 —
		77,804,819 —

Debiti variabili.

17.	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	317,700 —
18.	Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 —
19.	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria) . . .	6,200,000 —
20.	Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria).	1,149,925 —
21.	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria)	20,000 —
22.	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) .	1,000,000 —
23.	Interessi dell'1,50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emis-	

sione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato *D*) (Spesa obbligatoria) . . . 300,000 —

24. Certificati ferroviari di credito 3 65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria) 12,637,030 —

25. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi - (Spesa obbligatoria) . . . . . 11,924,450 —

26. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905. n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria) . . 3,056,360 —

27. Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle Convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56 e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530 . . . . 50,000 —

28. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria) . . 17,598,700 —

29. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Spesa obbligatoria) . . . . . 25,310 —

30. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per le linee di concessione anteriore al 1888 (art. 2, lettera *A*, modificato dalla convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324) . . . . 30,000,000 —

31. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lettera *B*, della convenzione approvata con l'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324) . 9,053,690 —

32. Annualità fissa spettante alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550 . . . . 8,261,390 —

33. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550 . . . . 4,911,013 —

34. Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893. n. 125) (Spesa obbligatoria). . . . . . 72,790 —

35. Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti a forma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi (Duodecima annualità). . . . . 3,900,560 —

36. Annualità alla Congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2) 105,000 —

110,983,928 —

Debito vitalizio.

37. Pensioni del Ministero del Tesoro (Spese fisse). . . . . 2,650,000 —

Pensioni straordinarie.

38. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala ed ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale . . . . *per memoria*

39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria). 46,000 —

Totale del debito vitalizio. 2,696,000 —

Dotazioni.

40. Dotazioni della Casa Reale . . . . 15,050,000 —

41. Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393) . . . . 1,000,000 —

16,050,000 —

Spese per le Camere legislative.

42. Spese pel Senato del Regno . . . . 525,000 —

43. Spese per la Camera dei deputati . . 1,060,000 —

44. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . . 882,000 —

2,467,000 —

Spese generali d' amministrazione.

Ministero.

45. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . 2,786,290 —

46. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . 325,7[illegible]8 —

47. Spese d'ufficio del Ministero . . . . 5,[illegible]40 —

3,[illegible] —

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

48. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (spese fisse). . 6,800 —

49. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). . . 4[illegible]0 —

50. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . 20,000 —

51. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . . . 10,000 —

37,200 —

Corte dei conti.

52. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . 1,911,670 —

53. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . 223,590 —

54. Spese d'ufficio. . . . . . . 40,000 —

55. Spese di riscaldamento e d' illuminazione dei locali	14,000 —
56. Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria	30,000 —
57. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonchè compensi alle Commissioni di esami	15,000 —
58. Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie	25,000 —
59. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 —
60. Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,600 —
	2,304,860 -

Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

61. Personale dell' ispettorato generale (Spese fisse)	83,000 —
62. Personale di ruolo dell'ispettorato generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,170 —
63. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'art. 107 del testo unico della legge sugl'Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373 e compenso al segretario della detta Commissione e spese diverse inerenti al servizio di vigilanza	6,450 —
	94,620

Avvocature erariali.

64. Personale di ruolo (Spese fisse) . . .	1,045,910 —
65. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	22,403 —
66. Personale straordinario	12,440 —
67. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . .	500 —
68. Spese d'ufficio (Spese fisse)	43,500 —
69. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) .	39,750 —
	1,164,503 —

Intendenza di finanza.

70. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	2,132,240 —
71. Personale di ruolo, di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	11,570 —
72. Personale straordinario	5,700 —
73. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 —
	2,149,860 —

Servizio del Tesoro.

74. Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo. (Spese fisse)	1,293,·90 —
75. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse) . .	28,880 —
76. Assegni diversi a titolo d'indennità di carica e di funzioni	15,670 —
77. Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori e della tesoreria di Massaua . .	12,655 —
78. Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Spese fisse)	3,600 —
79. Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Spese fisse)	19,500 —
80. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse-forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500 —
81. Spese pei servizi del Tesoro	21,500 —
82. Spese per l' accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico .	1,500 —
83. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria) . . .	16,000 —
84. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma	2,460 —
	1,450,755 —

Regia Zecca e monetazione.

85. Personale di ruolo (Spese fisse) . . .	71,560 —
86. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	8,413 —
87. Spese d'ufficio (Spese fisse)	2,000 —
88. Spese d'esercizio della Zecca (Spesa obbligatoria)	130,000 —
89. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con R. decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per lavori straordinari	18,000 —
90. Retribuzione mensile al personale straordinario, di segreteria e tecnico	4,500 —
91. Scuola dell'arte della medaglia	15,000 —
	249,473 —

Servizi diversi.

92. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	37,660 —
93 Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'amministrazione centrale e provinciale del tesoro per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami ed alla Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508	125,000 —
94. Spese di commissione, di cambio per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria) . .	300,000 —
95. Spese di commissione per la riscossione dell' indennità dovuta dal Governo cinese (*Spesa obbligatoria*)	40,000 —
96. Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'*affidavit* e per telegrammi di borsa	50,000 —

97. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria) . . . . 51,615 —
98. Spesa pei lavori straordinari per l'amministrazione del Debito pubblico. . . . . 15,130 —
99. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione . . . . 124,500 —
100. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio . . . . 26,500 —
101. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) . 120,000 —
102. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in regie (art. 17 del regolamento approvato con R decreto 15 settembre 1907, n. 652). . . . . 50,000 —
103. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . . 5,000 —
104. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studî e lavori relativi . . . 10,000 —
105. Sussidî non obbligatoriamente vitalizi . . 71,000 —
106. Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine). . . . . 5,000 —
107. Spese postali . . . . 6,000 —
108. Spese di stampa . . . . 116,700 —
109. Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria, legatura di libri e registri . . 26,550 —
110. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del Tesoro (Spesa d'ordine). . . . . 600 —
111. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*
112. Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro. . . . . 20,000 —
113. Sussidî ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . . . 44,000 —
114. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti . . . . . . 20,000 —
115. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine) 175,000
116. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67) (Spesa d'ordine) 57,735 —
117. Spese di ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato. . . . . 7,744 —
118. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . 225,800 —
119. Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato. . 4,000 —
120. Spese casuali . . . . 18,000 —

1,753,534 —

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori.

121. Personale (Spese fisse) . . . . . 31,760 —
122. Mercedi e sussidî agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premî per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori a'termini della legge 17 marzo 1898, n. 80 - Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri Istituti congeneri (Spesa d'ordine) 688,220 —
123. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri Enti (Spesa d'ordine) . . . . . . 1,850,000 —
124. Pensioni agli operai d'ambo i sessi della officina governativa carte-valori . . . . . . 10,000 —

2,579,980 —

Fondi di riserva.

125. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . 4,000,000 —
126. Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016. . . . . . 1,000,000 —

5,000,000 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti variabili.

127. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a'termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria). . . . . 1,000 —
128. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e delle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per l'esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria). . . . 6,500 —

129. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni ai Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 R. decreto 29 luglio 1906, n. 403) (Spesa obbligatoria) . . 30,000 —

130. Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d' ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Provincie e Comuni anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per risanare i danni a loro causati dal terremoto (art. 13 legge 25 giugno 1906, n. 255) . . . . . . *per memoria*

131. Concorso dello Stato per costituire il patrimonio della sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati allo scopo di procurare ad essi i mezzi per le ricostruzioni e riparazioni dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto (articoli 17 e 56 della legge 25 giugno 1906, n. 255) - Ultima rata . . . . 1,000,000 —

132. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario e ariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a 6000 lire, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni, autorizzate con gli art. 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 280,000 —

133. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni . . . . 1,770,000 —

134. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al Comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria). 358,300 —

135. Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n 351 - art. 4 della legge 27 giugno 1906, n. 400. (Scadenza 31 dicembre e 25 giugno di ciascun anno per anni 50) . . . . 38.790 —

136. Canone dello Stato nella misura dell'1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato contratto dal comune di Pisa con la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1907, numero 320. (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno) . . . . 229,690 —

137. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni . . . . . . *per memoria*

138. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato 1 alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 . . . . 2,500,000 —

139. Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (diciassettesima annualità) . . 162,840 —

6.377,120 —

Spese diverse.

140. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . 252,200 —

141. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine). . . . . . . 2.500 —

142. Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 . *per memoria*

143. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria) . 36,170 —

144. Contributo del tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 313) . . . . 330,000 —

145. Contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321) . . . . 970,000 —

146. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria) . . . . 300,000 —

147. Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al Comune di Roma, ricoverati nell'istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211) . . . 300,000 —

148. Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186. — 500,000 —

149. Restituzione eventuale di rendite o capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati o da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria) . . . . — *per memoria*

150. Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) (Spesa d'ordine) — 450,000 —

151. Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del Fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) (Spesa d'ordine . . . . — 540,000 —

152. Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari - Quinta delle dieci annualità dovute ai termini dell'art. 39 della legge 30 dicembre 1894, n. 597, modificata con l'art. 1 della legge 19 febbraio 1903, n. 53 . . . . — 300,000 —

153. Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'amministrazione del Fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'art. 1, comma 2° della legge 4 giugno 1899, n. 191 (articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483) . . . . — 1,000,000 —

154. Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei Comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 28 della legge stessa . . . . — 100,000 —

155. Rimborso alle Provincie ed ai Comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (Art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538) . . . . — *per memoria*

156. Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali instituite con i RR. decreti 21 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (Legge 16 giugno 1907, n. 385) . . . . — *per memoria*

5,080,870 —

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Estinzione di debiti.

157. Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento . . . . . — 8,251,210 —

158. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . — 2,238,100 —

159. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . — 2,589,920 —

160. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . — 1,800,000 —

161. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Ammortamento . . . — 4,150,000 —

162. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e R. decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria). . . . . . . — 20,000 —

163. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . — 163,000 —

164. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299) - Ammortamento (Spesa obbligatoria). . . . . . . — 52,000 —

165. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . — 50,000 —

166. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Dodicesima annualità). . . . . . . — 1,099,450 —

167. Quota d'ammortamento dei buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge 7 luglio 1901, n. 323) . — 1,340,000 —

168. — Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di L. 25 milioni, autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, approvati da leggi dello Stato (4ª rata) . . . . — 213,000 —

169. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emesso ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1909 (Spesa obbligatoria) . . . . — 4,331,710 —

170. Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1909) (Spesa obbligatoria) . . . . — 3,062,510 —

171. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1909 (Spesa obbligatoria) . . . . — 956,810 —

171 *bis*. Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni da essa fatte ai termini della legge 14 luglio 1907, n. 537, per la corresponsione di pensioni ed assegni vitalizi ai Mille di Marsala ed ai veterani delle guerre per l'indipendenza nazionale . . . . — 3,000,000 —

33,320,710 —

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.

172. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e 1906-907 .	110,000,000 —
173. Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261 e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048) . .	*per memoria*
	110,000,000 —

Uso temporaneo di disponibilità di Cassa.

173 *bis*. Somma da anticiparsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato mediante l'uso temporaneo delle disponibilità di Cassa e dei mezzi ordinari di tesoreria, salvo reintegro con emissione di certificati ferroviari 3.50 per cento netto, per provvedere a pagamenti di spese ferroviarie, di cui le leggi 22 aprile e 25 giugno 1905, nn. 137 e 261, 19 aprile e 23 dicembre 1906, nn. 127 e 638.	*per memoria*

Anticipazioni a Provincie e Comuni.

174. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	2,500,000 —

Partite che si compensano con l'entrata.

175. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).	170,000 —
176. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)	9,771,174 —
177. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3,50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine)	*per memoria*
178. Annualità da corrispondersi dal tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di L. 200,000 contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446.	9,320 —
	9,950,494 —

CATEGORIA IV. — Partite di giro.

Servizi diversi.

179. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	5,172 —
180. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	15,460 —
181. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,917,825 —
182. Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e destinati a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse di pensioni e soccorso pel personale ferroviario (leggi 29 marzo 1900, n. 101, 22 aprile 1905, n. 137 e 15 luglio 1906, n. 324 (Spesa d'ordine).	8,250,000 —
183. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative .	517,590 —
	10,736,047 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	380,049,050 —
Debiti redimibili	77,804,819 —
Debiti variabili	110,983,928 —
Debito vitalizio	2,696,000 —
Dotazioni	16,050,000 —
Spese per le Camere legislative . . .	2,467,000 —
	590,050,797 —

Spese generali di amministrazione.

Ministero	3,207,318 —
Presidenza del Consiglio dei ministri . . .	37,200 —
Corte dei conti	2,304,860 —
Vigilanza sugl'Istituti d'emissione e sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli	94,630 —
Avvocature erariali	1,164,563 —
Intendenza di finanza	2,149,860 —
Servizio del tesoro	1,450,755 —
Regia zecca e monetazione	249,473 —
Servizi diversi	1,753,534 —
	12,412,123 —

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori .	2,579,980 —
Fondi di riserva . .	5,000,000 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria	610,042,900 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

—

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti variabili	6,377,120 —
Spese diverse	5,080,870 —
Totale della categoria prima della parte straordinaria	11,457,990 —

CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.

Estinzione di debiti	33,320,710 —
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato	110,000,000 —
Uso temporaneo di disponibilità di Cassa	
Anticipazioni a Provincie e Comuni . . .	2,500,000 —
Partite che si compensano con l'entrata . .	9,950,494 —
Totale della categoria terza della parte straordinaria	155,771,204 —
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	167,229,194 —
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	777,272,094 —
CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro . .	10,736,047 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

—

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	621,500,890 —
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	155,771,204 —
Totale spese reali . . .	777,272,094 —
Categoria IV. — Partite di giro . .	10,736,047 —
Totale generale . .	788,008,141 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Elenco A.

—

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO.

Capitolo n. 1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto.
» n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
» n. 3 Antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
» n. 4. Rendita consolidata 3,50 per cento al netto.
» n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - *Interessi*.
» n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - *Interessi*.
» n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
» n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª.
» n. 10. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - *Interessi*.
» n. 11. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - *Interessi e premi*.
» n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per la anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
» n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - *Interessi*.
» n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - *Interessi*.
» n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - *Interessi*.
» n. 18. Annualità al Comune di Napoli per l'assegno degli Istituti di beneficenza di detta città - Legge 12 maggio 1901, n. 164.
» n. 19. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
» n. 20. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione,
» n. 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari, a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
» n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
» n. 23. Interessi dell' 1,50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (articolo 3 dell'allegato *D*).
» n. 24. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 — Interessi.
» n. 25. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 — Interessi.

Capitolo n. 26. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.

» n. 28. Garanzie e sussidî a Società concessionarie di strade ferrate.

» n. 29. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª.

» n. 31. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).

» n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 44. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

» n. 83. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.

» n. 88. Spese d'esercizio della Zecca.

» n. 94. Spese di commissione, di cambio per i pagamenti all'estero.

» n. 95. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.

» n. 97. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.

» n. 101. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

» n. 103. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

» n. 106. Telegrammi da spedire all'estero.

» n. 110. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.

» n. 111. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 115 Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.

» n. 116. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).

» n. 118. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.

» n. 122. Mercedi e sussidî agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai a termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri Istituti congeneri.

Capitolo n. 123. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri Enti.

» n. 127. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a' termini dell' articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.

» n. 128. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all' articolo 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell' autunno 1888 e per l'esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

» n. 129. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie, fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12, legge stessa ed articolo 1, R. decreto 29 luglio 1906, n. 403).

» n. 134. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3,50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al Comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.

» n. 140. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

» n. 141. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica, a termine dell' art. 8 della Convenzione *A*, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.

» n. 143. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. 148.

» n. 146. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

» n. 149. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.

Capitolo n. 150. Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290).

» n. 151. Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290).

» n. 158. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» n. 159. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» n. 160. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.

» n. 162. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e R. decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.

» n. 163. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento

» n. 164. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo (Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299) Ammortamento.

» n. 165. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.

» n. 169. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento.

» n. 170. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 — Ammortamento.

» n. 171. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento.

» n. 175. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

» n. 176. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.

» n. 177. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.

» n. 182. Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato e destinati a colmare la quota a carico delllo Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse di pensioni e soccorso del personale ferroviario, (legge 29 marzo 1900, n. 101, 22 aprile 1905, n. 137 e 15 luglio 1906, n. 324).

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 19. Trasporto di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.

» n. 20. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte valori, dei contrassegni doganali, dei bolli o punzoni e per le altre forniture occorrenti per vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.

» n. 24. Rimborso al Ministero del Tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla Zecca di Roma.

» n. 25. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze.

» n. 26. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 34. Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 39. Retribuzioni mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto e al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543, e spese per lavori a cottimo.

» n. 40. Indennità di missione al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto.

» n. 41. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinari e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.

» n. 42. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.

» n. 43. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.

» n. 57. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Demanio).

» n. 58. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato *G*, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Demanio).

» n. 61. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali ed altri missioni nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.

» n. 62. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del Demanio.

» n. 69. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).

» n. 72. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, rimbal-

laggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Demanio).

Capitolo n. 73. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato *C* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.

n. 74. Restituzioni e rimborsi (Demanio).

» n. 75. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.

» n. 76. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.

» n. 78. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.

» n. 79. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).

» n. 80. Spese di materiale, ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili.

» n. 85. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).

» n. 86. Spese di amministrazione, miglioramento e di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).

» n. 87. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).

» n. 88. Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour).

» n. 89. Spese di coazioni e di liti (Idem).

» n. 90. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).

» n. 93. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

» n. 94. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 95. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale, e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).

» n. 96. Spese di coazione e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 97. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.

» n. 100. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.

» n. 10[illegible]. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).

» n. 109. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto

» n. 111. Spese per la gestione delle esattorie.

» n. 112. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Capitolo n. 113. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).

» n. 114. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

» n. 115. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).

» n. 116. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.

» n. 117. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

» n. 118. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

» n. 119. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia. - Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

» n. 120. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1907-908 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).

» n. 130. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.

» n. 133. Pagamento ai Ministeri della Guerra e della Marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare per concorso alle spese di giustizia militare.

» n. 144. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).

» n. 145. Spese di giustizia penale — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Gabelle).

» n. 149. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).

» n. 151. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione

» n. 152. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» n. 153. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamento percepite.

» n. 164. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» n. 167. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane)-

Capitolo n. 168. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova

» n. 172. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.

» n. 174. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.

» n. 175. Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

» n. 185. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessorî (Privative).

» n. 186. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Privative).

» n. 193. Spese per provviste di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo de bollettari stessi.

» n. 194. Aggio d'esazione (Lotto).

» n. 195. Vincite al lotto.

» n. 202. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» n. 203. Pensioni agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

» n. 204. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dell'Amministrazione da versarsi per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» n. 208. Assegni ed indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative.

Capitolo n. 209. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.

» n. 211. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni pei tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa.

» n. 212. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per la coltivazione dei tabacchi.

» n. 213. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, di recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provviste di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.

» n. 220. Paghe agli operai delle saline, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per i servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.

» n. 221. Pensioni degli operai delle saline.

» n. 223. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.

» n. 225. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.

» n. 226. Compra dei sali.

» n. 227. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiali fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessorî nelle saline e nei magazzini di deposito del sale.

» n. 230. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.

» n. 231. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» n. 232. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.

» n. 236. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi o compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

Capitolo n. 242. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.

» n. 245. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato e valore a prezzo di vendita di quello dato per compenso ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.

» n. 246. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).

» n. 249. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.

» n. 250. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.

» n. 251. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

» n. 252. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto della vendita del chinino, art. 4, lettera *D*, della legge 19 maggio 1904, n. 209.

» n. 253. Sussidi per diminuire le cause della malaria - art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209.

» n. 260. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» n. 266 Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).

» n. 268. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).

« n. 270. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle Confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» n. 271. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle Confraternite romane da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.

» n. 272. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 273. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.

» n. 274. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n 3682, modificato con l'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

Capitolo n. 275. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui a titolo III della legge 5 luglio 1906, n. 386, art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116.

» n. 297. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi (Asse ecclesiastico).

» n. 298. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

» n. 299. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della Pubblica Istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad Enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

» n. 300. Restituzione di depositi per adire agl'incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

» n. 301. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382.

» n. 302. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

» n. 303. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623).

» n. 305. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

» n. 306. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).

» n. 307. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).

» n. 308. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Idem).

» n. 309. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).

» n. 310. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).

» n. 311. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali di servizio sanitario ed altre (Idem).

» n. 312. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).

» n. 313. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

» n. 314. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

n. 315. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 serie 3ª e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e 40 della legge 11 luglio 1907, n. 320.

» n. 316. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Roma).

» n. 317. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Comune di Roma).

» n. 318. Personale per la riscossione del dazio consumo (Comune di Roma) - Indennità di residenza in Roma.

Capitolo n. 319. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altro (Comune di Roma).
» n. 320. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altro (Idem).
» n. 321. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Comune di Roma).
» n. 322. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altro (Comune di Roma).
» n. 323. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Comune di Roma).
» n. 324. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Comune di Roma).
» n. 325. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Comune di Roma).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.

Capitolo n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
» n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895 n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 31. Spese di giustizia.
» n. 33. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 8. Acquisto di libretti o di scontrini ferroviari.
» n. 10. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 46. Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Capitolo n. 12. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» n. 20. Spese di liti.
» n. 24. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 27. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 119. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).

Capitolo n. 144. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione media rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche provincie.
» n 290. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizi scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
» n. 293. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifizi esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.
» n. 295. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie e i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifizi destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

MINISTERO DELL'INTERNO.

» n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» n. 30. Spese di liti.
» n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 55. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24).
» n. 100. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
» n. 158. Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di L. 80,000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399 e di L. 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544.
» n. 164. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere di risanamento (leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2 e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 28. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» n. 29. Spese di liti ed arbitraggi.
» n. 31. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 41. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
» n. 42. Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n 383.
» n. 71. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
» n. 74. Quota a carico dello Stato italiano delle spese riguardanti l'ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci e la delegazione Italo Svizzera per il Sempione. (Leggi 15 dicembre 1892, n. 780 e 21 giugno 1904, n. 150).
» n. 76 Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Capitolo n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» n. 23. Spese di liti.
» n. 31. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 35. Spese per bollo straordinario di cambiali.
» n. 46. Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, effettuato sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni.
» n. 47. Spese per trasbordo nei casi di interruzione di linee - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale - Retribuzione per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
» n. 48 Compensi alla Società di navigazione generale italiana per il trasporto dei pacchi ed alle altre Società di navigazione per trasporti con carattere postale e commerciale in dipendenza di speciali contratti.
» n. 49. Trasporto della Valigia australiana ed indiana.
» n. 50. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
» n. 54. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni risposta (articolo 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120).
» n. 55. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
» n. 56. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate.
» n. 57. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
» n. 58. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subìti da privati o dal cassiere centrale per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi.
Capitolo n. 59. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione.
» n. 60 Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
» n. 62. Retribuzione ai fattorini del telegrafo.
» n. 69. Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.
» n. 83. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza postale, dei pacchi e dai vaglia postali - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi.
» n. 84. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.
» n. 85. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.
» n. 87. Bonificazioni e rimborsi diverse.
» n. 89. Spese per il trasporto di materiale pel servizio delle poste, Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta, del telegrafo e del telefono. Spesa per la cernita della carta destinata al macero. Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
» n. 94. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni di altra natura, subìti dai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali.
» n. 125. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.
» n. 126. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica.
» n. 127. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi, e per dichiarazioni di conferma.
» n. 129. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 145. Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella annessa all'articolo 7 della legge 15 febbraio 1903, n. 32, giusta l'articolo 89 del R. decreto 21 maggio 1903, n. 253.
» n. 146. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete

telefonica, costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico delle leggi sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302.

Capitolo n. 148. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmî dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati.

» n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 18. Spese di liti e di arbitramenti.

» n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895 n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 42. Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'Accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.

» n. 59. Spese di giustizia penale militare.

» n. 61. Spese per risarcimento di danni.

» n. 62. Premî periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 13. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.

» n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 15. Spese di liti.

» n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 36. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.

» n. 37. Compensi di costruzione e premî di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª), 23 luglio 1896, n. 318, e legge 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di dette leggi.

» n. 47. Corpo Reale equipaggi - Premî di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.

» n. 70. Spese di giustizia.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Capitolo n. 5. Ministero - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio dell'Amministrazione centrale.

» n. 8. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.

» n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo n. 20. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 24. Spese di liti.

» n. 28. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 37. Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche d'agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spesa per l'azienda.

» n. 57. Spese per gli studi e la ricerca di mezzi ed esperienze diretti a combattere la diffusione della *Diaspis pentagona* (legge 24 marzo 1904, n. 139) della *Mosca olearia*. e della *brusca* ed altri insetti nocivi agli olivi - Ispezioni e missioni.

» n. 65. Spese per impedire la diffusione della *phillossera vastatrix* - Ispezioni e missioni nell'interesse del servizio - Contributi e concorsi.

» n. 66. Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane - Ispezioni e missioni nell'interesse del servizio - Contributi e concorsi.

» n. 79. Bonificamento agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.

» n. 81. Prezzi delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell' Agro Romano indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sull' Agro romano approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647.

» n. 82. Spese di conduzione e di miglioramento del campo sperimentale di Sant'Alessio.

» n. 83. Esecuzione della legge sui demani comunali del Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle Provincie ex-pontificie e dell'Emilia - Retribuzioni e compensi ed altre spese inerenti a siffatti servizi.

» n. 132. Pubblicazione del bollettino delle società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).

» n. 134. Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.

» n. 158. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col R. decreto 7 novembre 1890. n. 7249 (serie 3ª).

» n. 162. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.

» n. 165. Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunzie di esercizio e degli altri stampati relativi alla applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Capitolo n. 176. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti varî e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.

» n. 193. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro
CARCANO.

Elenco B

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'articolo 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO.

Capitolo n. 81. Spese pei servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificamento.

» n. 83. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorarî agli avvocati, ai causidici, ed altre simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 57. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Demanio).

» n. 58. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato *G*, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).

» n. 69. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî (Idem).

» n. 72. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).

» n. 74. Restituzioni e rimborsi (Idem).

» n. 75. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.

» n. 76. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Demanio).

» n. 88. Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour).

» n. 89. Spese di coazioni e di liti (Idem).

Capitolo n. 90. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).

» n. 94. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 95. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).

» n. 96. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 97. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.

» n. 109. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

» n. 111. Spese per la gestione delle esattorie.

» n. 112. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

» n. 113. Spese di coazioni e di liti imposte dirette.

» n. 114. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

» n. 115. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - articolo 36 del regolamento 11 luglio 1897, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).

» n. 117. Restituzioni e rimborsi (Idem).

» n. 122. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.

» n. 123. Personale degli ufficiali della guardia di finanza, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma.

» n. 124. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 12 della legge 19 giugno 1906, n. 367.

» n. 125. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.

» n. 126. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.

» n. 129. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.

» n. 130. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.

» n. 131. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento e spese di acquisto dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.

» n. 132. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.

» n. 137. Premî e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza (Gabelle).

» n. 144. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessorî (Gabelle).

Capitolo n. 145. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Idem).

» n. 151. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.

» n. 152. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» n. 153. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.

» n. 164. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» n. 167. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).

» n. 168. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

» n. 172. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli, articoli 2 e 3 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.

» n. 183. Premî e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).

» n. 185. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessorî (Privative).

» n. 186. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Idem).

» n. 202. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati, ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» n. 204. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e pei servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

Capitolo n. 209. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.

» n. 212. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi.

» n. 213. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.

» n. 223. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa pel trasporto dei sali.

» n. 230. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.

» n. 231. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» n. 232. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.

» n. 236. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisorî dei magazzini stessi.

» n. 240. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pei servizii di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.

» n. 242. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.

» n. 246. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).

» n. 251. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

» n. 260. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte, e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» n. 266. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).

» n. 268. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).

Capitolo n. 270. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
» n. 272. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
» n. 274. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato con l'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
» n. 300. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
» n. 307. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (comune di Napoli).
» n. 308. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, ed altre (Idem).
» n. 309. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
» n. 310. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
» n. 311. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
» n. 312. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
» n. 313. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
» n. 317. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (comune di Roma).
» n. 318. Personale per la riscossione dal dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
» n. 319. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
» n. 320. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
» n. 321. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
» n. 322. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
» n. 323. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
» n. 324. Restituzione dei diritti indebitamente esatti (Idem).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero* 208 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 marzo 1904, n. 88, istitutiva della Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati comunali;

Veduta la legge 29 giugno 1905, n. 333;

Veduta la legge 19 maggio 1907, n. 270, che estende le disposizioni della detta legge 6 marzo 1904 agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Veduto l'art. 6 della stessa legge 19 maggio 1907, che dà facoltà al Governo di stabilire con decreto reale, sentito il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica e il Consiglio di Stato, le disposizioni modificative per rendere applicabili agli enti ed agli impiegati di cui sopra la legge 6 marzo 1904 e il relativo regolamento;

Veduto il regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1904, n. 730;

Sentiti il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

(Articoli 2 e 3 legge 1904, 15 regolamento 1904, 1 a 3, 5 e 7 legge 1907).

L'iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria:

1° alle amministrazioni provinciali presso le quali al 1° gennaio 1908 non erano in vigore regolamenti, convenzioni o casse speciali per le pensioni, ed a quelle che li abbiano successivamente abrogati, per tutti i posti di impiegato, stabiliti per legge o per organico, i cui titolari siano nominati con regolare deliberazione del Consiglio o della Deputazione provinciale e fruiscano di uno stipendio annuo non inferiore alle 300 lire, anche se i titolari stessi non siano iscritti alla Cassa o i posti siano vacanti;

2° alle istituzioni pubbliche di beneficenza che da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente dispongano di una rendita netta non inferiore alle L. 5000, e presso le quali al 1° gennaio 1908 non erano in vigore regolamenti, convenzioni o casse speciali per le pensioni, ed a quelle che li abbiano successivamente abrogati per tutti i posti d'impiegato stabiliti dalla pianta organica debitamente approvata, i cui titolari siano regolarmente nominati dalle rispettive amministrazioni e fruiscano di uno stipendio annuo complessivo non inferiore a 300 lire corrisposto da una o più delle istituzioni di beneficenza predette, anche se i titolari stessi non siano iscritti alla Cassa o i posti siano vacanti. Tale norma non riguarda i medici delle istituzioni di beneficenza, per i quali provvede la legge 14 luglio 1898, n. 335, e non si applica alle istituzioni di beneficenza che si valgono d'insegnanti elementari, medici, segretari ed impiegati comunali, o di altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali in riguardo alla pensione;

3° alle amministrazioni provinciali o alle istituzioni pubbliche di beneficenza con rendita netta non inferiore alle lire 5000, presso le quali al 1° gennaio 1908 erano in vigore regolamenti speciali per le pensioni e non li abbiano in seguito abrogati, per i posti di impiegato aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2, i cui titolari con stipendio annuo complessivo non minore di 300 lire e nominati dalla data predetta in poi, domandino di essere iscritti alla Cassa di previdenza e sempre quando, relativamente alle istituzioni pubbliche di beneficenza, tali impiegati non appartengano a categorie di personale per le quali provvedono leggi speciali in riguardo alla pensione;

4° agli impiegati titolari dei posti di cui ai precedenti nu-

meri 1 e 2, retribuiti con uno stipendio annuo complessivo non minore di 300 lire, nominati per la prima volta dal 1° gennaio 1908 in poi dalle amministrazioni provinciali e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, presso le quali a quella data non erano in vigore regolamenti speciali per le pensioni, nonchè agli impiegati nominati dopo la abrogazione dei regolamenti medesimi.

Devono pure rimanere irrevocabilmente iscritti alla Cassa:

5° le amministrazioni provinciali e le istituzioni pubbliche di beneficenza nonchè i rispettivi impiegati, per cui l'iscrizione è facoltativa giusta il successivo articolo 2, quando abbiano volontariamente chiesto l'inscrizione alla Cassa, salvo per le istituzioni di beneficenza i casi in cui l'ente perda il carattere di istituzione di beneficenza o la sua rendita netta sia ridotta inferiore alle lire 5000.

Nel primo caso gli impiegati cessano di essere iscritti alla Cassa ed hanno diritto al rimborso dei contributi personali, coi relativi interessi, accreditati nel conto individuale.

Nel secondo caso gli impiegati stessi possono rimanere iscritti alla Cassa mediante il pagamento dei contributi propri e di quelli dell'ente, oppure ottenere il rimborso dei contributi personali, coi relativi interessi, accreditati nel conto individuale.

La rendita netta di L. 5000 per le istituzioni di beneficenza viene determinata ai sensi degli articoli 56 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle opere pie, e 105 del relativo regolamento amministrativo detraendo dalla rendita lorda, oltre le imposte e tasse e gli oneri derivanti da disposizioni di legge o dagli atti di fondazione, purchè siano estranei alla beneficenza, tutto ciò che viene speso per fini diversi da quelli della beneficenza, compresa anche la parte destinata a provvedere alla regolare gestione e conservazione del patrimonio.

Art. 2.

(Articoli 2 e 3 legge 1904, 16 regolamento 1904, 1 a 5 e 7 legge 1907).

L'iscrizione alla Cassa di previdenza è facoltativa:

1° alle amministrazioni provinciali e alle istituzioni pubbliche di beneficenza per i posti d'impiegato con stipendio annuo complessivo inferiore alle 300 lire, stabiliti per legge o per organico;

2° alle istituzioni di beneficenza che abbiano una rendita netta inferiore a L. 5000 per i posti di impiegato, anche con stipendio annuo superiore a L. 300, stabiliti dalla pianta organica debitamente approvata;

3° alle amministrazioni provinciali ed alle istituzioni di beneficenza presso le quali al 1° gennaio 1908 erano in vigore regolamenti speciali per le pensioni, per i posti d'impiegato di cui ai precedenti numeri 1 e 2 anche se i rispettivi titolari abbiano uno stipendio annuo complessivo superiore alle 300 lire e siano stati nominati prima dell'abrogazione dei regolamenti anzidetti. A favore degli impiegati nominati prima di tale abrogazione rimangono però salvi i diritti acquisiti in forza dei regolamenti speciali e delle convenzioni ad essi più favorevoli;

4° agli impiegati titolari dei posti di cui ai precedenti numeri 1 e 2;

5° agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza titolari dei posti stabiliti per legge o per organico, retribuiti con stipendio annuo complessivo non minore di L. 300, e nominati anteriormente al 1° gennaio 1908, rispettivamente con deliberazione del Consiglio o della Deputazione provinciale ovvero delle amministrazioni delle istituzioni di beneficenza, presso i quali enti a quella data non erano in vigore regolamenti speciali per le pensioni;

6° agli impiegati di cui al precedente n. 5, ma nominati dopo il 1° gennaio 1908 da enti presso i quali a questa data erano in vigore regolamenti speciali per le pensioni e non li abbiano in seguito abrogati;

7° agli impiegati delle istituzioni di beneficenza titolari di posti stabiliti dalla pianta organica, quando appartengano a categorie di personale per le quali provvedono leggi speciali in riguardo alla pensione.

In quest'ultimo caso gli impiegati devono versare alla Cassa, oltre i contributi personali, anche quelli propri dell'ente, mentre nei casi di cui al precedente n. 4 debbono corrispondere anche i contributi dell'ente che non si sia volontariamente assunto tale onere.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza, quando l'iscrizione alla Cassa è per esse facoltativa, non possono assumere l'onere di alcun contributo senza essere autorizzate dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica con decisione motivata.

Art. 3.

(Art. 17 regolamento 1904, 1 a 3, 6 e 7 legge 1907).

Il Prefetto provvede perchè, entro il 30 giugno 1908, le competenti autorità stabiliscano, qualora ciò non sia avvenuto, la pianta organica dei posti di impiegato provinciale a quella dei posti d'impiegato delle istituzioni pubbliche di beneficenza vigenti al 1° gennaio 1908, a norma rispettivamente degli articoli 245 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164 (testo unico) e 85 del regolamento approvato con regio decreto 19 settembre 1899, n. 394, e degli articoli 31 e 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle opere pie, e 51 del relativo regolamento amministrativo approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Un esemplare di ciascuna pianta organica, per ogni amministrazione provinciale e per ogni istituzione pubblica di beneficenza, e delle successive modificazioni, sia nel numero dei posti che nell'ammontare degli stipendi relativi ai posti già esistenti, compresi gli eventuali aumenti periodici, è dalla Prefettura trasmesso alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti entro un mese dalla relativa approvazione.

Il Prefetto comunica alla fine di ogni semestre all'Amministrazione della Cassa un elenco dei decreti emessi per autorizzare istituzioni di beneficenza, con reddito inferiore a lire 5000, ad accettare lasciti e donazioni, e delle eventuali variazioni avvenute per qualsiasi causa nel reddito di tali istituzioni.

Inoltre il Prefetto provvede perchè le istituzioni di beneficenza, che hanno un tesoriere o cassiere speciale, alla scadenza degli attuali contratti adempiano a quanto è prescritto dall'ultima parte dell'articolo 11 del presente decreto.

Art. 4.

(Art. 36 legge 1904, 2 legge 29 giugno 1905, n. 333, 1, 2 e 7 legge 1907).

È riconosciuto utile per la liquidazione della pensione il periodo di servizio non superiore ai 15 anni prestato anteriormente al 1° gennaio 1908, presso amministrazioni provinciali e istituzioni pubbliche di beneficenza, ovvero anche presso comuni, dall'impiegato per il quale l'iscrizione è facoltativa, giusta il disposto dell'art. 2 del presente decreto, purchè esso versi il contributo straordinario di cui al successivo art. 7. Come pure è data facoltà agli impiegati comunali di chiedere il riconoscimento, sempre entro il limite complessivo di 15 anni, anche dei servizi prestati presso amministrazioni provinciali o istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il termine perentorio per chiedere il detto riconoscimento è fissato in due anni a partire dalla data del presente decreto.

Per gli impiegati che non si trovavano in servizio al 1° gennaio 1908 e per quelli alla dipendenza di amministrazioni provinciali, o istituzioni pubbliche di beneficenza, o di comuni, presso i quali alla data anzidetta erano in vigore regolamenti speciali per le pensioni, che non abbiano potuto esercitare la facoltà di cui sopra entro il termine stesso, questo scadrà dopo due anni dalla data della loro assunzione in servizio presso enti sprovvisti dei regolamenti predetti.

Da questa data decorre il decennio pel pagamento del contributo relativo agli anni riscattabili.

Art. 5.

(Art. 19 regolamento 1904, 1, 2 e 7 legge 1907).

Le amministrazioni provinciali e le istituzioni pubbliche di beneficenza in tutti i casi previsti dai precedenti articoli 1 e 2 devono versare alla Cassa i contributi ordinari e straordinari propri e quelli personali degli impiegati, e le ritenute straordinarie nella misura e per il periodo di tempo stabiliti dagli articoli 5, 6, 37 e 38 della legge 6 marzo 1904, n. 88 e 7 del presente decreto, salvo il diritto di rivalsa per i contributi personali e le ritenute degli impiegati iscritti alla Cassa, ed, eventualmente, anche per i contributi propri dell'ente nei casi in cui questi sono dovuti dagli impiegati.

Il contributo straordinario di cui all'articolo 38 della legge 1904, è dovuto in ragione del 2 0[0 dello stipendio che al 1° gennaio 1908 era inerente ai posti di impiegato iscritti alla Cassa, o dello stipendio annesso ai posti di impiegato istituiti dopo la data predetta pure iscritti alla Cassa.

Per i posti di impiegato vacanti, iscritti alla Cassa, le amministrazioni provinciali e le istituzioni pubbliche di beneficenza devono versare i contributi complessivi del 12 per cento dello stipendio, nonchè il contributo straordinario del 2 per cento per i primi 15 anni dal 1° gennaio 1908, ai sensi degli articoli 5, 6 e 38 della legge 6 marzo 1904 e degli articoli 1, 2 e 7 della legge 19 maggio 1907.

Nel caso che il diritto di rivalsa non possa essere temporaneamente esercitato, per sospensione dell'impiegato dall'ufficio e dallo stipendio, l'ente potrà ricuperare i contributi personali anticipati, se l'impiegato stesso viene reintegrato nell'ufficio e nello stipendio; ed in caso diverso il posto sarà considerato vacante.

Art. 6.

(Art. 20 regolamento 1904, 1, 2 e 7 legge 1907).

L'impiegato nominato per la prima volta dal 1° gennaio 1908 in poi, iscritto alla Cassa, nonchè quello con servizi anteriori alla stessa data, pure iscritto alla Cassa, ma senza valersi della facoltà di cui all'articolo 4 del presente decreto, devono corrispondere il contributo ordinario e le ritenute prescritte dall'articolo 5 della legge 6 marzo 1904 dal giorno dell'iscrizione. Devono pure corrispondere il contributo straordinario di cui alla prima parte dell'articolo 37 di detta legge per i primi dieci anni di iscrizione, se essa avviene entro il primo quindicennio dal 1° gennaio 1908, e cioè avanti il 1° gennaio 1923.

Art. 7.

(Art. 37 legge 1904, 21 regolamento 1904, 1 a 3 e 7 legge 1907).

L'impiegato con servizio anteriore al 1° gennaio 1908 iscritto alla Cassa di previdenza, quando si avvalga della facoltà di cui all'art. 4 del presente decreto, deve versare, oltre il contributo ordinario di cui all'art. 5 della legge 6 marzo 1904, anche quello straordinario di cui al primo capoverso dell'art. 37 della legge medesima, per tanti anni quanti sono quelli di servizio che intende riscattare non oltre ai 15.

Tale contributo straordinario è dovuto in ragione del 6 per cento dello stipendio annuo complessivo corrisposto all'impiegato dall'amministrazione provinciale, ovvero da una o più istituzioni pubbliche di beneficenza al 1° gennaio 1908, o nel primo anno della sua riassunzione in servizio, se a quella data non fosse in carica.

È invece dovuto nella misura del 12 per cento sullo stipendio anzidetto per il riscatto dei servizi prestati presso istituzioni pubbliche di beneficenza che, pur non avendo regolamenti speciali per le pensioni, non corrispondono i contributi propri per tutti i posti iscrivibili alla Cassa.

L'importo complessivo dei contributi straordinari 6 oppure 12 per cento può anche essere versato alla Cassa rateatamente nei primi dieci anni a partire dal 1° gennaio 1908, e in tal caso l'importo stesso sarà versato in tante quote annuali anticipate, coi relativi interessi composti al saggio legale.

Se il numero degli anni da riscattare è minore di dieci, per quelli che rimangono a raggiungere il decennio l'impiegato deve versare il contributo straodinario del 2 per cento ai termini della prima parte del predetto art. 37 della legge 1904.

Il contributo 6 per cento nella misura di cinque sesti è accreditato all'impiegato nel rispettivo conto individuale; il sesto rimanente è accreditato al fondo di riversibilità.

Il contributo 12 per cento invece è accreditato per 5[12 nel conto individuale, per 1[12 nel fondo di riversibilità, ed i rimanenti 6[12 nel fondo dei riscatti.

Art. 8.

(Art. 9 legge 1904, 18 e 25 regolamento 1904, 1 a 5 legge 1907).

Le Prefetture devono compilare ogni anno nel mese di febbraio, secondo le istruzioni e sui modelli stabiliti dalla amministrazione della Cassa di previdenza, gli elenchi dei contributi a carico delle amministrazioni provinciali e dei rispettivi impiegati da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, e quelli dei contributi a carico delle istituzioni pubbliche di beneficenza e dei rispettivi impiegati, da approvarsi dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, in base ai posti di impiegato stabiliti per legge o dalle piante organiche di cui al precedente art. 3 nonchè in base alle adesioni alla Cassa per le iscrizioni facoltative.

Durante l'anno possono compilarsi elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi spettanti alla Cassa, come pure mediante appositi elenchi e corrispondenti ruoli suppletivi si provvede al versamento dei depositi volontari.

Un estratto degli elenchi è trasmesso alle singole amministrazioni provinciali ed istituzioni pubbliche di beneficenza mediante piego raccomandato. Il ruolo generale e i ruoli suppletivi sono rimessi alla R. Tesoreria provinciale per la riscossione.

Contro i risultati dell'elenco è ammesso il ricorso in via gerarchica entro 30 giorni, tanto per gli enti che per gli impiegati. Il termine decorre per gli enti dal giorno in cui l'estratto dell'elenco è ad essi pervenuto, e per gli impiegati dal giorno della comunicazione ad essi fatta dall'ente da cui dipendono.

I contributi e le ritenute nella misura complessiva stabilita dalla legge, sono pagati direttamente dalle amministrazioni provinciali e dalle istituzioni pubbliche di beneficienza, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico degli impiegati iscritti alla Cassa.

Gli enti devono versare nella Tesoreria provinciale dello Stato l'importo dell'elenco generale una volta all'anno, nel mese di settembre, e quello degli elenchi suppletivi nei termini di cui all'art. 35 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 730.

Art. 9.

(Art. 26 regolamento 1904, 1 e 2 legge 1907).

Negli elenchi di cui all'articolo precedente, sono liquidati per ogni posto d'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza le ritenute ed i contributi ordinari e straordinari, dovuti dagli enti e dagli impiegati, nella misura rispettivamente stabilita agli articoli 5, 6, 37 e 38 della legge 6 marzo 1904, n. 88 e 7 del presente decreto.

Nel caso di servizio prestato da un impiegato simultaneamente presso due o più istituzioni di beneficenza, negli elenchi dei contributi sarà indicata, sotto lo stesso articolo, l'istituzione che corrisponde il maggiore stipendio, e successivamente le altre.

Di fronte ad ogni ente sono indicate le rispettive quote di contributi da versare per conto proprio e dell'impiegato, in proporzione degli stipendi pagati da ciascuno di essi enti.

I prorata dei contributi si liquidano calcolando l'anno di 360 giorni e ciascun mese di giorni 30.

Art. 10.

(Art. 23 regolamento 1904, 1 e 2 legge 1907).

Quando nasca controversia in ordine all'iscrizione alla Cassa o al pagamento dei contributi, essa verrà risoluta nel modo seguente:

a) con decisione della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, quando la controversia sia fra istituzioni di beneficenza della stessa provincia o fra le istituzioni stesse ed i rispettivi impiegati. Avverso il provvedimento della Commissione di beneficenza è ammesso il ricorso al Ministero dell'Interno;

b) con decisione della Giunta provinciale amministrativa, quando la controversia sia fra l'amministrazione provinciale o comuni della provincia o fra l'amministrazione medesima ed i rispettivi impiegati. Avverso il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso al Ministero dell'Interno;

c) nel caso di reclamo presentato ai termini del precedente articolo 8 o nel caso di controversia fra enti di diverse provincie o fra istituzioni di beneficenza e amministazioni provinciali o comunali anche della stessa provincia, con decreto del Ministero dell'Interno, sentita l'Amministrazione della Cassa di previdenza e sentiti il Consiglio di Stato o il Consiglio superiore di beneficenza e assistenza pubblica, a seconda dei casi.

Contro le decisioni del Ministero dell'Interno possono gli interessati o l'Amministrazione della Cassa di previdenza ricorrere al Consiglio di Stato, in sede contenziosa, secondo la competenza determinata dagli art. 22 e 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638, o al Re in via straordinaria, a mente dell'art. 12, n. 4, del testo unico medesimo.

Le controversie relative sia all'istituzione dei posti d'impiegato, deliberata d'ufficio dalle competenti autorità, che all'imposizione dei contributi, non ne sospendono il versamento, ma è però fatto salvo il ricupero o il rimborso dei contributi, che risulteranno pagati in meno od in più, secondo la risoluzione della vertenza.

Agli effetti della decorrenza dei termini per il ricorso di cui al terzo capoverso del citato art. 8 si terrà conto per gli enti delle date di ricevuta del piego raccomandato contenente gli estratti degli elenchi dei contributi, e per gli impiegati, della data dell'apposito avviso che gli enti da cui dipendono sono tenuti a notificare loro entro 10 giorni dal ricevimento degli estratti predetti.

Art. 11.

(Art. 10 legge 1904, 1, 2 e 6 legge 1907).

Se l'amministrazione della provincia o dell'istituzione pubblica di beneficenza non abbia eseguito nei termini di cui al precedente art. 8, il pagamento delle somme dovute alla Cassa, il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi provinciali, la cui riscossione sia affidata al ricevitore; e analogamente l'esattore comunale, od il tesoriere o cassiere speciale dell'istituzione di beneficenza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'istituzione stessa, la cui riscossione sia ad esso affidata. La mancanza di fondi in cassa non esonera il ricevitore provinciale e l'esattore comunale od il tesoriere o cassiere speciale dal predetto obbligo.

In tale caso essi devono anticipare le somme necessarie e ne percepiscono, a carico dell'ente, l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti.

Se il ricevitore o l'esattore, o il tesoriere speciale, non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette e si può procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'intendenza di finanza.

Le multe a carico dei ricevitori o degli esattori o tesorieri speciali vanno a beneficio della Cassa.

Se la ricevitoria provinciale, l'esattoria comunale o la tesoreria speciale dell'istituzione di beneficenza sono sprovviste di titolare, oppure se il ricevitore o l'esattore o il tesoriere speciale, non avendo in riscossione rendite dell'ente libere da vincoli o in misura sufficiente perchè possa avere luogo il procedimento privilegiato di cui sopra, non hanno l'obbligo di anticipare le somme dovute alla Cassa, la Delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dall'ente sia liquidato l'interesse di mora nella misura legale dal giorno della scadenza a quello del pagamento

Le disposizioni di questo articolo sono applicabili anche ai ricevitori provinciali, agli esattori comunali ed ai tesorieri o cassieri speciali delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nominati anteriormente al 1° gennaio 1908.

Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza avere potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti potrà dichiarare decaduti gli enti e i rispettivi impiegati dai benefici della Cassa di previdenza.

In tal caso gli impiegati avranno diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi, accreditati nel conto individuale, oppure di rimanere iscritti alla Cassa pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'ente.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza che hanno un tesoriere o cassiere speciale, alla scadenza degli attuali contratti, stabiliranno nei nuovi capitolati, da stipularsi coi tesorieri o cassieri, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.

Art. 12

(Art. 34 regolamento 1904, 1 e 2 legge 1907).

Quando occorra di fare qualche modificazione agli elenchi ed ai ruoli già approvati, o per aggiunta di nuovi articoli, o per aumento del contributo riguardo agli articoli che già vi figuravano, si provvede colla formazione di elenchi e ruoli suppletivi, cui sono applicabili tutte le disposizioni stabilite per gli elenchi e ruoli principali.

Quando invece si riconosca doversi arrecare qualche diminuzione ai contributi già imposti, le prefetture compilano gli occorrenti fogli di detrazione, distintamente per ciascuna amministrazione provinciale od istituzione pubblica di beneficenza, e dopo approvati rispettivamente dalla Giunta provinciale amministrativa o dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, li trasmettono alla amministrazione della Cassa di previdenza la quale, ove non trovi nulla da osservare, provvede al rimborso delle somme relative.

Art. 13.

(Art. 41 regolamento 1904, 1, 2 e 7 legge 1907).

Nel fondo dei riscatti di cui all'art. 38 della legge 6 marzo 1904, n. 88, sono accreditati:

1° il contributo straordinario del 2 per cento dello stipendio per i primi 15 anni dal 1° gennaio 1908, dovuto dalle amministrazioni provinciali e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza per tutti i posti stabiliti per legge o per organico ai iscritti alla Cassa;

2° il contributo straordinario del 2 per cento dello stipendio:

a) dell'impiegato assunto in servizio per la prima volta dal 1° gennaio 1908 in poi, per un decennio di iscrizione alla Cassa, quando tale iscrizione avvenga anteriormente al 1° gennaio 1923;

b) dell'impiegato, con servizi anteriori al 1° gennaio 1908, senza che si avvalga del diritto di riscatto di cui all'art 4 del

presente decreto, per un decennio di iscrizione volontaria alla Cassa, quando tale iscrizione avvenga anteriormente al 1° gennaio 1923;

c) dell'impiegato, con servizi anteriori al 1° gennaio 1908, che riscatti un numero di anni di servizio inferiore a 10, pel periodo necessario a compiere un decennio di iscrizione alla Cassa, quando tale iscrizione avvenga anteriormente al 1° gennaio 1923;

3° la metà del contributo straordinario del 12 per cento nel caso di cui al secondo capoverso dell'art. 7 del presente decreto;

4° gli interessi annuali sulle somme predetto, calcolati ai sensi della prima parte dell'art. 40 del regolamento 1904.

Il fondo dei riscatti è distribuito nei singoli conti individuali dei soli impiegati che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4 del presente decreto, nei termini e nelle proporzioni di cui al n. 3 dell'art. 39 di detto regolamento.

Art. 14.

(Art. 47 regolamento 1904, 1, 2, e 7 legge 1907).

Sono calcolati utili per il conseguimento degli assegni di riposo tutti gli anni di servizio degli impiegati iscritti alla Cassa, e assunti in servizio per la prima volta dal 1° gennaio 1908 in poi da amministrazioni provinciali o istituzioni pubbliche di beneficenza.

Per quelli invece con servizi anteriori alla data predetta saranno valutati:

1° i servizi medesimi per un periodo non superiore a 15 anni, se prestati presso amministrazioni provinciali od istituzioni pubbliche di beneficenza, ovvero anche presso comuni, che non abbiano regolamenti speciali per le pensioni, o anche presso enti i cui impiegati o parte di essi non si avvalsero dei regolamenti medesimi, purchè abbiano pagato il contributo di cui all'articolo 7 del presente decreto;

2° gli anni di servizio posteriori alla data della loro iscrizione alla Cassa;

3° i servizi prestati nel periodo di tempo dal 1° gennaio 1904 al 31 dicembre 1907 presso comuni, col pagamento dei relativi contributi alla Cassa di previdenza;

4° gli anni di servizio prestati senza limitazione di tempo presso amministrazioni provinciali o istituzioni pubbliche di beneficenza dove esistevano regolamenti speciali al 1° gennaio 1908, o presso comuni dove esistevano tali regolamenti al 1° gennaio 1904, purchè gli impiegati non abbiano già conseguito un assegno di riposo a carico degli enti stessi per tale servizio, salvo il riparto di cui all'articolo 29 della legge 6 marzo 1904, N. 88; e sempre quando le istituzioni di beneficenza, presso le quali siano stati prestati i detti servizi, abbiano non meno di L 5000 di rendita netta alla data della liquidazione dell'assegno di riposo da parte della Cassa di previdenza;

5° gli anni di servizio militare prestato, senza diritto a pensione dallo Stato, posteriormente al 1° gennaio 1908 col pagamento da parte dell'inscritto dei contributi propri e di quelli dell'ente per il tempo de la permanenza sotto le armi.

Per il computo dei servizi anzidetti, fatta eccezione di quelli di cui al N. 5, sono necessari: la nomina regolare (anche con la approvazione o visto della competente autorità, se così richiesto a forma di legge) ad uffici o posti stabiliti per legge o per organico, la percezione dello stipendio corrisposto da uno o più enti con o senza regolamenti speciali per le pensioni, ed il pagamento dei contributi prescritti dalla legge.

Al solo effetto del raggiungimento del diritto al collocamento a riposo e alla liquidazione degli assegni stabiliti nei diversi casi dalla legge, ogni campagna di guerra, legalmente riconosciuta, è considerata come un anno di servizio.

Sono pure considerati utili al solo effetto anzi accennato, giusta l'art. 39 della legge del 1904, per gli impiegati che si saranno avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4 del presente decreto, anche gli anni di servizio prestati anteriormente a quelli riscattati.

Art. 15.

(Art. 39 legge 1904, 1, 2 e 7 legge 1907).

I conferimenti e le liquidazioni delle pensioni e delle indennità agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza inscritti alla Cassa dal 1° gennaio 1908, incominceranno col 1° gennaio 1918.

Art. 16.

Per tutto quanto non è specialmente disposto nel presente decreto si osservano le disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88, e del relativo regolamento 20 ottobre 1904, n. 730.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1908-909.

1. Per l'anno scolastico 1908-909, che avrà principio il 16 ottobre p. v, saranno fatte ammissioni di nuovi allievi nei collegi militari di Napoli e Roma.

In detti collegi la durata degli studi è di tre anni, durante i quali gli allievi potranno seguire o gli studi dell'istituto tecnico limitati alla 2ª, 3ª e 4ª classe della sezione fisico-matematica o gli studi dell'intero corso liceale.

Tanto l'istituto tecnico quanto il liceo presso i collegi militari sono parificati ai governativi e quindi gli studi in essi compiuti corrispondono per tutti gli effetti legali a quelli fatti nelle scuole medie di ugual grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. Coloro pertanto che intendessero interromperli prima del termine, avranno adito alla corrispondente classe di scuola media governativa o pareggiata.

2. Il numero massimo di allievi, da ammettersi in ciascun collegio, sarà il seguente:

20 alla 2ª classe di istituto tecnico
10 » 3ª » » »
40 » 1ª » di liceo
40 » 2ª » » con opzione per la matematica.

Non si fanno ammissioni all'ultima classe sia dell'istituto tecnico sia del liceo.

3. Le ammissioni avranno luogo per esami o per titoli secondo le norme vigenti per le scuole medie di grado corrispondente. (Regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari, approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, n 598).

I concorrenti per titoli dovranno però sottoporsi anch'essi ad una prova speciale per stabilirne il posto nella graduatoria di merito dei concorrenti; prova che consisterà in un esame scritto di italiano ed orale di matematica, nei limiti dei programmi assegnati per la classe precedente a quella a cui aspira il candidato.

4. Tanto gli esami di ammissione quanto la prova speciale di graduatoria hanno luogo presso il collegio militare ove l'aspirante desidera di essere ammesso, in quei giorni del mese di ottobre che dai rispettivi comandanti saranno fatti conoscere ai singoli concorrenti.

Non sono concessi esami di riparazione.

5. La graduatoria che dovrà servire di base all'ammissione, in relazione ai posti disponibili per ciascun corso, sarà formata inscrivendo gli aspiranti idonei in appositi elenchi a seconda del corso cui aspirano, con la media dei punti riportati negli esami di italiano o di matematica subiti presso il collegio. A parità di medie avranno la precedenza i più giovani d'età. Saranno sempre inscritti in coda alla graduatoria i giovani che oltrepassano il limite di età di cui al n. 6.

I concorrenti che per la classificazione ottenuta, rimarranno in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione.

6. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare gli aspiranti, sono: aver compiuto 14 anni e non superato i 17 al 1° agosto p. v., per gli aspiranti al 2° corso di istituto tecnico o al 1° di liceo.

Tali limiti saranno rispettivamente aumentati di un anno per i corsi superiori.

Potranno essere accettate anche domande per l'ammissione di giovani i quali, alla data predetta, superino di non oltre sei mesi i predetti limiti massimi di età. Essi però non potranno essere ammessi in collegio se non nel caso in cui rimangano posti disponibili dopo collocati tutti gli altri aspiranti idonei, che soddisfano pienamente alle condizioni di età suaccennate, compresi i concorrenti per titoli che conseguissero il necessario certificato di studi nella sessione autunnale.

7. L'ammissione è anche subordinata all'accertamento della idoneità fisica, da farsi secondo le prescrizioni dei nn. 6 (comma *c*) e 7 del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903) o con una visita definitiva presso la sede del collegio a mente dell'art. 157, § 766 del regolamento pel servizio sanitario militare territoriale 1904.

Nei relativi giudizi, pur avendosi riguardo all'età del giovane, si terrà per base l'elenco delle imperfezioni o infermità che sono causa d'inabilità al servizio militare per gli inscritti di leva, colla differenza che debbono ritenersi non idonei anche i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 64 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

8. Nei collegi militari durante i tre anni del corso vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

9. Compiuto con buon esito l'intero corso di studi, gli allievi dei collegi militari saranno ammessi senza esame alla scuola militare, o potranno concorrere per l'ammissione all'accademia militare (sostenendo soltanto apposito esame orale complementare di matematica) o anche presentarsi agli esami di concorso per l'ammissione alla R. accademia navale.

Gli allievi invece che, terminati detti studi, rinuncino a proseguirli all'accademia o alla scuola militare o alla R. accademia navale, ed abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi, e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

Durante la permanenza in collegio militare, gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

Al termine dei corsi, però, coloro che desiderassero possedere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative e come questo valido per tutti gli effetti legali, potranno ottenerlo dal comandante del collegio, colla vidimazione del Ministero della pubblica istruzione, ma previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte, dalla legge per gli istituti tecnici e licei.

10. Gli allievi appena abbiano raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o in surrogazione di un fratello.

Tale arruolamento è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

11. Gli allievi che, per speciali ragioni, cessino di appartenere ai collegi militari, potranno chiedere, col non dissenso rilasciato da chi esercita su di loro la patria potestà, il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario, in analogia alle disposizioni vigenti per gli allievi ufficiali di complemento.

12. Il tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso, scadrà irrevocabilmente il 1° ottobre prossimo venturo.

Gli aspiranti per titoli che alla data predetta non siano ancora provvisti del certificato di studi richiesto, ma abbiano la possibilità di ottenerlo nella sessione autunnale d'esami presso le scuole civili, potranno partecipare al concorso presentandone domanda entro il 1° ottobre, con riserva di produrre il titolo non appena lo abbiano conseguito ed in ogni caso non più tardi del 31 ottobre p. v., termine ultimo delle ammissioni in collegio. Essi non avranno però diritto di far parte, qualunque sia la classificazione riportata, della graduatoria degli altri aspiranti, di cui al precedente n. 5, ma dovranno essere inscritti in una seconda graduatoria, formata con lo stesso criterio della prima.

13. Le domande, redatte in carta bollata da centesimi 50, firmate, secondo il caso, dal padre o dalla madre o dal tutore dell'aspirante (con l'indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio nel quale il giovane aspira ad essere ammesso, debbono contenere l'indicazione se il giovane stesso aspira all'ammissione al corpo corrispondente all'istituto tecnico oppure a quello corrispondente al liceo ed essere presentate ai comandanti di distretto militare, unitamente ai seguenti documenti:

a) atto autentico o certificato di nascita autenticato e bollato;

b) atto di notorietà rilasciato dal sindaco e bollato, da cui consti, per la firma di tre testimoni, che il giovane è cittadino del Regno o tale considerato a termini del Codice civile;

c) certificato di moralità, o buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari Comuni, nei quali egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento), certificato che deve essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione è nato il giovane, o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il giovane è nato all'estero o naturalizzato italiano;

e) documenti scolastici, e cioè:

1° licenza ginnasiale o certificato d'ammissione o promozione alla seconda liceale se trattasi di aspiranti per titoli alla 1ª o 2ª classe del corso corrispondente al liceo;

2° certificato di ammissione o promozione alla 2ª o 3ª classe di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), se trattasi di aspiranti per titoli alla 2ª o 3ª classe del corso corrispondente all'istituto tecnico;

3° licenza ginnasiale o licenza di scuola tecnica (quest'ultima può essere sostituita dal certificato di ammissione al 1° corso di istituto tecnico) per gli aspiranti per esami, avvertendo che tali titoli dovranno essere stati conseguiti tanti anni prima quanti ne sarebbero stati necessari per giungere, in base alla durata normale dei corsi, alla classe cui aspirano.

I certificati di penalità e quelli di buoni costumi non saranno

ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

14. All'atto dell'ammissione al collegio si dovrà pagare:

Lire 350 per primo corredo;
» 200 per retta trimestrale anticipata;
» 60 per quota trimestrale anticipata di rinnovazione e manutenzione corredo;
» 0.10 marca da bollo per la ricevuta.

Le altre condizioni e notizie che, oltre quelle accennate nel presente manifesto, possono interessare i concorrenti, potranno essere richieste direttamente ai comandanti di collegio.

15. Il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel predetto regolamento.

Il ministro
CASANA.

PREAVVISO

per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1908.

Il sottoscritto rende noto, per norma di chi può averne interesse, che, in conformità del R decreto 24 maggio, n. 206, avranno luogo in quest'anno e nei giorni sottoindicati le chiamate alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato appartenenti alle classi e categorie qui appresso nominate:

Per il giorno 15 luglio.

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno.

Per il giorno 16 luglio.

Per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea (compresi quelli che servirono nei granatieri), dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina.

Per il giorno 1° agosto.

Per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Vareso, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Per il giorno 5 agosto.

Per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente) ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Per il giorno 14 agosto.

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno.

Per il giorno 19 agosto.

Per un periodo di giorni 25:

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti all'artiglieria da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), dei distretti di Treviso, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

b) i militari di 1ª categoria nati nell'anno 1875, ascritti alla milizia territoriale di artiglieria da fortezza (compresi quelli che vi faranno passaggio nel giugno p. v.), dei distretti di Lodi, Milano e Piacenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

c) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale farà passaggio alla milizia mobile del giugno p. v.), ascritti alla specialità *minatori* del genio, dei distretti di Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

d) i militari di 1ª categoria della classe 1878 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea e ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

e) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Pavia, Pistoia, Ravenna e Reggio Emilia e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Per il giorno 23 agosto.

Per un periodo di giorni 21:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli di fanteria di linea dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina, che risposero alla chiamata del 16 luglio, e quelli di fanteria di linea e bersaglieri dei distretti di Cagliari e Sassari, che già risposero alla chiamata indetta col R. decreto del 12 aprile u. s., n. 144;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente) alla specialità zappatori del genio (compreso il treno), dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Mondovì, Parma, Piacenza, Savona e Voghera e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla sanità ed alla sussistenza, di tutti i distretti del Regno);

d) i militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale (compresa quella del 1875 che farà passaggio alla detta milizia nel giugno p. v.), ascritti alla fanteria, precettati per le compagnie costiere ed appartenenti per fatto di leva al distretto di Savona e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio del distretto stesso, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Per il giorno 1° ottobre.

1° Per un periodo di giorni 20:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), all'artiglieria a cavallo (escluso il treno) e all'artiglieria da montagna, di tutti i distretti del Regno;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1879 (i quali faranno passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti alla specialità ferrovieri del genio, di tutti i distretti del Regno.

2° Per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria delle classi 1881 (esercito permanente) e 1877 (milizia mobile), ascritti alla specialità telegrafisti del genio (escluso il treno) classificati quali trasmettitori, di tutti i distretti del Regno.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(Direzione generale dei servizi elettrici)

AVVISO.

Il giorno 30 maggio p. p. in Bolognetta, provincia di Palermo è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico tivo con orario limitato di giorno.

Roma, 2 giugno 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75, 3.50 0[0, n. 422,259, per L. 180-168 al nome di Munaro Corinna fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Garbato Alba vedova Munaro, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Munaro Corinna fu *Giovanni* Antonio, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 giugno 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 1[2 0[0, cioè: n. 2752 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 49 al nome di *Capogrossi* Maria, Francesco, Antonio, *Luisa*, Ginevra, Sergio ed Ottavio di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Sulmona (Aquila), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Capograssi* Maria, Francesco, Antonio, *Eloisa*, Ginevra, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 giugno 1908.

Pel il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3 3[4 per cento, cioè: nn. 350,333 e 470,432 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per la rendita rispettiva di L. 22.50 e 30, al nome di *Bellini* Rosa di Emilio, nubile, domiciliata a Sant'Andrea di Conza (Avellino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Bellino* Rosa di Emilio, nubile, domiciliata a Sant'Andrea di Conza (Avellino), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette inscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 2 giugno 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro *(Divisione portafoglio)*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 3 giugno, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.97 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 3 giugno occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

2 giugno 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	104 43 12	102 56 12	102,84 96
3 1/2 % *netto*.	103 57 31	101.82 31	102 08 67
3 % *lordo*....	69 58 61	68.38 61	69.17 28

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE

Amministrazione del lotto pubblico

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 167 in Sant'Angelo di Brolo (compartimento di Palermo) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1904-905 — Riscossioni L. 4,978.00 — Aggio lordo L. 529.

Esercizio 1905-906 — Riscossioni L. 5,305.00 — Aggio lordo L. 583.

Esercizio 1906-907 — Riscossioni L. 5,005.00 — Aggio lordo L. 550.

Media annuale delle riscossioni L. 5,036.00 — Media annuale dell'aggio lordo L. 554.

Il concorso è aperto fra i commessi di carriera (reggenti, gerenti, commessi e collettori del lotto) che a tutto il giorno 30 giugno 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno due anni di servizio stabile e si trovino nelle altre condizioni volute dal regolamento per esservi ammessi.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 390.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni, e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale ed alla condizione di mantenere aperte al pubblico le seguenti collettorie:

Collettoria di Ficarra, la cui riscossione media annuale è stata nell'ultimo triennio di L. 794.

Collettoria di Raccuja, la cui riscossione media annuale è stata nell'ultimo triennio di L. 798.

Le domande, stese in carta da bollo da centesimi 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 21 maggio 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 232 in Girgenti (compartimento di Palermo) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1904-1905 — Riscossioni L. 32,338.00 — Aggio lordo L. 3,140.00.

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 35,688.00 — Aggio lordo L. 3,337.00.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 35,855.00 — Aggio lordo L. 3,351.00.

Media annuale delle riscossioni L. 34,607.00 — Media annuale dell'aggio lordo L. 3276.00.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 30 giugno 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio effettivo non inferiore a L. 1,776.00.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 1720.80, il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa), corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 2665.

Ai sensi della legge predetta, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco, oltre le L. 1500, verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni, e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 21 maggio 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 96 in Novara (compartimento di Torino), in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1904-1905 — Riscossioni L. 75,611 — Aggio lordo L. 5,124.

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 84,155 — Aggio lordo L. 5,466.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 86,771 — Aggio lordo L. 5,571.

Media annuale delle riscossioni L. 82,179 — Media annuale dell'aggio lordo L. 5,387.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 30 giugno 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio effettivo non inferiore a L. 3,887.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623 possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 3,409.60 il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa), corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato corrispondente al capitale di L. 6,325.

Ai sensi della legge predetta, il quinto dell'aggio annualmente, liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale ed alla condizione di mantenere aperta al pubblico la collettoria di Oleggio la cui riscossione media annuale è stata nell'ultimo triennio di L. 15,441.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 21 maggio 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 11 in Conversano (compartimento di Bari) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1904-905 — Riscossioni L. 13,567.00 — Aggio lordo L. 1,457.00.

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 12,004.00 — Aggio lordo L. 1,300.00.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 10,793.00 — Aggio lordo L. 1,179.00.

Media annuale delle riscossioni L. 12,123.00 — Media annuale dell'aggio lordo L. 1,312.00.

Il concorso è aperto fra i commessi di carriera (reggenti, gerenti, commessi e collettori del lotto) che a tutto il giorno 30 giugno 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno 5 anni di servizio stabile e si trovino nelle altre condizioni volute dal regolamento per esservi ammessi.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato corrispondente al capitale di L. 935.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale ed alla condizione di mantenere aperta al pubblico la collettoria di Polignano la cui riscossione media annuale è stata nell'ultimo triennio di L. 3352.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 21 maggio 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 2 giugno 1908

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 16.

FABRIZI, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni ed elenco di omaggi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del sunto delle petizioni e dello degli [illegible] pervenuti al Senato.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunica la seguente domanda d'interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro delle finanze:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere il Governo per impedire che vini di bassa gradazione alcoolica siano introdotti in Sardegna per essere ivi alcoolizzati, onde poi essere liberamente riportati nel continente, e ciò con danno del fisco e della produzione vinicola del resto d'Italia, che non gode della franchigia consentita dalla legge alla produzione sarda ».

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Ne darà comunicazione al ministro delle finanze.

Rinvio della discussione di un progetto di legge.

FABRIZI, segretario, dà lettura del disegno di legge:

« Inalienabilità di alcuni boschi demaniali ora alienabili e svincolo dall'inalienabilità del bosco demaniale inalienabile Giove, posto nell'isola d'Elba » (N. 789).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

SONNINO, relatore. Prima che si entri nella discussione di questo disegno di legge, desidera fare, a nome dell'Ufficio centrale, qualche dichiarazione.

L'Ufficio dà lode al ministro per il concetto informatore dei primi due articoli del progetto; ma, per le ragioni che sono esposte nella relazione, non può essere favorevole all'art. 3 che propone l'alienazione del bosco demaniale Giove posto nell'isola d'Elba.

L'Ufficio centrale non propone tuttavia alcun ordine del giorno, ma si limita a pregare il ministro di consentire un rinvio della discussione del presente progetto, per vedere se non sia possibile conservare all'isola d'Elba l'unico bosco rimastole.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Di fronte al desiderio espresso dall'Ufficio centrale, non crede di potere rifiutare il suo consenso ad un rinvio della discussione

Tiene però a dichiarare che egli come in ogni occasione ebbe a cuore le opere di rimboschimento e la conservazione delle foreste esistenti, così prima di presentare questa proposta volle circondarsi di tutte le possibili garanzie; e la presentò soltanto dopo aver avuto il parere favorevole di tutte le competenti autorità, e nella persuasione che fosse necessaria per porre in grado l'isola d'Elba di sfruttare le miniere, che sono la sua più grande ricchezza.

SONNINO, relatore. Ringrazia il ministro di agricoltura, industria e commercio della sua cortese adesione.

(In seguito alla proposta del relatore, accettata dal ministro, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta).

Presentazione di relazione.

ASTENGO, presenta la relazione sul disegno di legge « lesioni commesse con armi e contravvenzioni per porto d'armi ».

PASOLINI-ZANELLI. Presenta la relazione sul disegno di legge « separazione delle frazioni di Cadegliano, Gaggio, Argentera e Doneda dal comune di Viconago in provincia di Como e costituzione in Comune autonomo ».

Per i lavori del Senato.

PRESIDENTE. avverte che le sedute dovranno sospendersi per alcuni giorni. Chiede di essere autorizzato a ricevere direttamente dai signori ministri e dalla Camera elettiva i progetti di legge che nel frattempo saranno presentati.

(Il Senato consente).

Prega poi i relatori di sollecitare le loro relazioni.

Votazione a scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909:

Votanti 71
Favorevoli 63
Contrari 8

(Il Senato approva).

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 35,189.28, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 28: « Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi », dello stato di previsione della spesa del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, per l'esercizio finanziario 1906-1907 risultante dal conto consuntivo dello stesso esercizio:

Votanti 71
Favorevoli 58
Contrari 13

(Il Senato approva).

Costruzione e arredamento di un ufficio come sede della R. legazione d'Italia ad Addis Abeba in Etiopia:

Votanti 72
Favorevoli 64
Contrari 8

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909:

Votanti 71
Favorevoli 57
Contrari 14

(Il Senato approva).

Approvazione di maggiori assegnazioni in L. 102,466.20 per provvedere al saldo delle spese residue del conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907:

Votanti 71
Favorevoli 59
Contrari 12

(Il Senato approva).

Adattamento ed ampliamento della Scuola allievi guardie di città in Roma:

Votanti 71
Favorevoli 60
Contrari 11

(Il Senato approva).

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle 17.30.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 2 giugno 1908

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta è aperta alle ore 14.5.

PAVIA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Interrogazioni.

BERTETTI, sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi, risponde all'on. Mazziotti sulle ragioni per cui non vengono applicate nell'interno del Regno le disposizioni adottate dall'ultimo Congresso postale circa il peso delle lettere.

Dichiara che il Governo si riserva di dare esecuzione a tali disposizioni anche nell'interno non appena superate alcune difficoltà, specialmente di carattere finanziario.

MAZZIOTTI, avvertendo che la convenzione è stata approvata per legge, e che quindi tutte le sue disposizioni sono obbligatorie anche per l'Amministrazione italiana, constata essere illogico ed illegale che il peso unitario delle corrispondenze, elevato a venti grammi nei rapporti coll'estero, sia mantenuto a quindici per l'interno.

Non crede che le difficoltà d'ordine finanziario possano essere facilmente superate.

Confida che si provvederà sollecitamente a che cessi siffatta grave anomalia.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'onorevole Castellino circa le agitazioni nella città di Foggia.

Ripete quanto già dichiarò giorni or sono, che, cioè, il conflitto esistente in provincia di Foggia ha carattere meramente economico.

Ad ogni modo il Governo ha vigilato e vigila perchè non si commettano attentati contro la libertà del lavoro, e perchè i contravventori siano arrestati e deferiti all'autorità giudiziaria.

CASTELLINO riconosce che il Governo e le autorità locali meritano lode per la prudente neutralità osservata nel conflitto, alla quale si deve la tregua presente, che segna il trionfo del buon senso.

Rileva la lodevole condotta dei contadini, i quali hanno dato prova luminosa della loro civile educazione; loda pure i proprietari che hanno dimostrato in confronto dei lavoratori un alto spirito di equità.

Augura che il presente accordo preluda ad una pacificazione duratura, con immenso beneficio di quella forte regione (Bene).

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'on. De Felice-Giuffrida sulle ragioni, che lo indussero ad inviare un medico militare nella condotta di Sambuca Pistojese.

Espone che il medico comunale di Sambuca, essendosi reso colpevole di gravi negligenze fu sospeso con decreto dell'autorità prefettizia. Essendo perciò il Comune privo di medici, e urgendo provvedere, fu mandato colà un medico militare, che assunse immediatamente il servizio. Crede che l'atto del Governo non possa essere oggetto di censura, perchè informato a supreme esigenze d'ordine pubblico e ad evidenti ragioni di umanità (Vive approvazioni).

DE FELICE-GIUFFRIDA, osserva che quel medico fu vittima di persecuzioni elettorali (Rumori).

Nota che non era necessario l'invio di un medico militare, perchè il medico comunale, quantunque sospeso, era rimasto al suo posto per compiere il suo dovere ed assistere gli infermi del comune.

Rileva che il contegno di questo medico fu riconosciuto incensurabile dal Consiglio provinciale sanitario, tanto che per colpirlo il Comune ricorse al pretesto dell'ordine pubblico.

Reputa che la responsabilità dell'arbitrio sia dell'autorità prefettizia: risalirà da oggi al Governo, ove non provveda a far giustizia.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, dichiara che l'autorità prefettizia si è attenuta strettamente alla legge. Se il medico ha ragioni da far valere, può ricorrere così al Ministero dell'interno in via gerarchica, come in via contenziosa al Consiglio di Stato.

Non può assolutamente approvare l'atto dell'Associazione dei medici, non essendo ammissibile che un Comune debba rimanere senza medico. (Interruzioni del deputato De Felice-Giuffrida).

Risponde poi ad una interrogazione dell'on. Cardani e ad altre dell'on. Pistoja, dell'onorevole Faelli e dell'on. Cimati, circa fatti diretti contro la libera circolazione dei treni e la libertà personale dei viaggiatori.

Espone che un treno diretto a Parma, giunto in prossimità di Brescia, fu fermato da un numeroso gruppo di operai, che vollero verificare se fra gli operai viaggianti ve ne fossero di quelli diretti a sostituire gli scioperanti del Parmense.

Lo stesso avvenne per altro treno diretto a Parma, recante 200 lavoratori, che fu fermato a Casalmaggiore, ove i lavoratori, impauriti, dovettero rinunziare a proseguire il viaggio.

Non gli consta di fatti consimili avvenuti a Pontremoli. Assumera sollecite informazioni,

Afferma che tali deplorevoli atti costituiscono gravi attentati contro la circolazione dei treni e contro la libertà del lavoro. Si tratta dunque di veri e propri reati, che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta di procedere. Sono state inoltre impartite severe istruzioni alle autorità politiche perchè tali atti non abbiano a ripetersi per l'avvenire.

CARDANI protesta contro gli autori di tali fatti. Oltre alle responsabilità di costoro, che saranno accertate dall'autorità giudiziaria, accenna a quella degli istigatori di tali eccessi, i quali purtroppo rimarranno, come sempre, impuniti (Commenti).

E non meno grave è la responsabilità delle autorità politiche, che non seppero nè prevedere nè provvedere. Si augura maggiore oculatezza ed energia pel futuro (Bene).

PISTOJA prende atto dei propositi annunziati dal Governo.

Circa i fatti di Casalmaggiore, avverte che quel sottoprefetto fu informato troppo tardi perchè potesse provvedere.

Sarebbe dunque colpevole di negligenza l'autorità politica del luogo, donde partì il treno che portava i duecento lavoratori.

Nota pure che il treno avrebbe dovuto essere scortato. Ed afferma che anche l'autorità di pubblica sicurezza di Colorno avrebbe, con maggiore oculatezza ed energia, potuto evitare che il treno a Casalmaggiore fosse arrestato.

FAELLI proclama barbari ed incivili gli attentati commessi a Brescia e Casalmaggiore. Afferma che fatti consimili sono avvenuti anche altrove.

Deplora che siffatte violenze siano rese possibili dall'acquiescenza degli agenti ferroviari, che fermano i treni e giungono perfino ad arringare i lavoratori. Invoca contro di essi la giusta severità del Governo.

CIMATI si compiace che il sottosegretario di Stato non abbia confermato la notizia di fatti di tal genere avvenuti in Pontremoli.

Confida che una tale notizia, recata da alcuni giornali, sia assolutamente destituita di fondamento; affermando che la città di Pontremoli ha vivo e saldo il culto ed il rispetto per la libertà (Approvazioni).

Svolgimento di proposte di legge.

CIAPPI svolge, anche a nome del deputato Sili, una proposta di legge per la costituzione in Comuni delle frazioni di Ussita e Castelsantangelo del comune di Visso.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, consente, con le debite riserve, che sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione)

CAO PINNA, svolge una proposta di legge per la proroga del termine della tombola a favore degli ospedali di Cagliari.

LACAVA, ministro delle finanze, non ha difficoltà di consentire che sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Presentazione di relazione.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, presenta la seconda relazione sulla esecuzione della legge per la Basilicata.

MARAZZI, presenta la relazione sulla proposta di legge per la istituzione in Roma di un circolo delle armi di terra e di mare.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

POZZI DOMENICO, relatore, all'on. Cavagnari, che ha censurato la struttura del bilancio ferroviario, osserva che esso si va gradatamente perfezionando, e che un'apposita Commissione attende a studiare la questione.

Nota, del resto, che il bilancio ferroviario potrà più opportunamente essere discusso in sede di assestamento.

Venendo alle questioni, che riguardano il dicastero dei lavori pubblici, risponde alle obiezioni mosse dallo stesso on. Cavagnari circa la riunione di spese analoghe in unico capitolo, da suddividersi in articoli, allo scopo di agevolare la erogazione delle spese stesse, accennando all'obbligo dell'amministrazione di riferire trimestralmente alla Camera circa le erogazioni stesse.

Agli oratori, che hanno parlato delle leggi per la Basilicata, per le Calabrie e per la Sardegna, risponde riconoscendo che veramente vi è stata finora una certa lentezza nello studio e nella preparazione delle opere dalle stesse leggi contemplate. Confida che tale inconveniente sarà eliminato per l'avvenire, provvedendovi all'uopo il personale necessario ai rispettivi uffici.

Agli oratori, che hanno parlato delle spese pei porti, osserva che nel bilancio sono nettamente distinti gli stanziamenti dell'ultima legge da quelli delle precedenti.

Dichiara poi che la Giunta del bilancio concederà il suo appoggio cordiale a tutte le proposte dirette a migliorare le condizioni dei nostri porti.

Afferma la necessità e l'urgenza di provvedere di strade le regioni, che ne sono prive; ed anche in ciò plaude ai propositi manifestati dall'onorevole ministro.

Riconosce l'immensa importanza delle opere di bonifica, che in passato furono condotte con soverchia lentezza e con dannose interruzioni.

Si augura che tali opere siano d'ora innanzi condotte senza sospensione, e che in genere i lavori comincino, come è logico ed opportuno, dalle regioni montane.

Sull'importantissimo problema della navigazione interna, fa voti ch'essa trovi sollecita e degna soluzione, esortando intanto il Governo a volgere tutte le sue cure al bacino del Po.

Trova degne di considerazione le raccomandazioni, che sono state fatte circa la esecuzione delle opere pubbliche per mezzo di cooperative di lavoro; riconoscendo che tali cooperative hanno fatto sempre prova eccellente.

Si associa alle sollecitazioni fatte per la presentazione di una nuova legge sulle cooperative.

Rileva infine le giuste doglianze mosse a proposito della costruzione del Palazzo di giustizia in Roma, pel quale sono già stati spesi 37 milioni.

Approva quindi i provvedimenti adottati dal ministro per rendere la costruzione stessa più economica e più sollecita.

Fa voti perchè si provveda ad una generale sistemazione dei locali dei Ministeri, augurandosi che le vicende del Palazzo di giustizia valgano di prudenziale ammaestramento per l'avvenire.

Conclude proponendo alla Camera l'approvazione dello stato di previsione (Vive approvazioni)

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, prega l'on. Larizza di non insistere nel suo ordine del giorno, il cui obietto è già stato tradotto in apposito disegno di legge.

POZZI DOMENICO, relatore, si associa al ministro.

LARIZZA prende atto della dichiarazione e non insiste nell'ordine del giorno.

AGNESI, al capitolo 34 (strade), raccomanda l'esecuzione di alcune opere necessarie per migliorare la strada nazionale n. 33 che unisce Oneglia al Piemonte.

PALA sollecita i lavori per le strade della Sardegna, e specialmente per quelle in provincia di Sassari.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, si occuperà delle due questioni.

PALA, sul capitolo 36, raccomanda il miglioramento delle condizioni dei cantonieri delle strade nazionali.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, annuncia che sono in corso di attuazione provvedimenti a favore di questi, come di altri salariati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

TECCHIO, sul capitolo 43 (acque) prende atto delle dichiarazioni del ministro circa il problema della navigazione interna. Invoca intanto la esecuzione di lavori urgenti ai canali, che mettono in comunicazione Venezia col Po, e che trovansi ora in deplorevoli condizioni.

Chiede che, conformemente alla promessa del compianto mini-

stro on. Gianturco, si provveda con opportuni storni alle spese per le opere più indispensabili.

MIRA si associa all'onorevole Tecchio, anche per quel che concerne le comunicazioni del Po con Pavia e con Milano, insistendo sulla immensa importanza economica della questione.

Lo esorta vivamente a non ritardare tali opere più facili e più urgenti pel miraggio di progetti grandiosi e complessi di dubbia attuazione.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, come altra volta ha dichiarato, conferma che ha in pronto un disegno di legge per la navigazione interna, da sostituirsi a quello, che è ora nell'ordine del giorno.

Dichiara poi che non ha avuto esuberanza di fondi in nessun capitolo per poter provvedere con storni alle opere urgenti del Po.

Ha però già acquistato una draga di grande potenza, che sarà appunto adibita ai lavori del Po.

PAPADOPOLI al capitolo 46 (Opere idrauliche di seconda categoria) invoca una più accurata manutenzione dei canali polesani che mettono capo all'Adige e al Po.

Accenna soprattutto ad alcuni lavori pel Canal Bianco, segnalandone la urgenza e la importanza per evitare il pericolo ed il danno di eventuali piene. Non può approvare l'avvenuto concentramento in unico ufficio di varie sezioni del genio civile, ritenendo che tali sezioni separate avrebbero potuto più efficacemente provvedere ad ogni evenienza

Confida che il ministro vorrà tener conto di queste raccomandazioni (Benissimo).

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, assicura che le opere richieste dall'on. Papadopoli saranno comprese in un disegno di legge, che presenterà a novembre.

Rassicura lo stesso on. Papadopoli circa la opportunità e la sufficienza dei servizi idraulici nella regione polesana.

VALERI, al capitolo 52, raccomanda la condizione dei guardiani idraulici e dei cantonieri delle strade nazionali.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, ripete che sono in corso i provvedimenti desiderati.

PALA, ai capitoli 61 e 62 lamenta le condizioni presenti di manutenzione di alcuni porti della Sardegna e specialmente di quello di Terranova; e lamenta pure la deficiente segnalazione dei punti pericolosi e l'erronea indicazione nelle carte di alcuni fondali.

CAVAGNARI richiama l'attenzione del ministro sui porti di Rapallo, Santa Margherita e Portofino. raccomandando che sia curata la loro manutenzione.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, terrà conto delle osservazioni e delle raccomandazioni degli onorevoli Pala e Cavagnari.

AGNESI, al capitolo 62, raccomanda che si provveda prontamente alla escavazione del porto di Oneglia che negli ultimi anni, ha cresciuto enormemente il suo traffico.

DE FELICE GIUFFRIDA prega il ministro di provvedere al porto di Terracina oramai quasi interamente abbandonato per una ingiustificabile riduzione degli stanziamenti per la sua ordinaria manutenzione.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, osserva all'onorevole Agnesi che la Commissione per il piano regolatore dei porti ha proposto le somme occorrenti per le opere straordinarie nel porto di Oneglia.

Provvederà nel miglior modo possibile alla manutenzione ordinaria di quel porto e di quello di Terracina.

GATTORNO, raccomanda al ministro di aumentare gli stipendi assolutamente insufficienti dei fanalisti, e in genere di tutto il personale subalterno adibito al servizio dei porti.

Chiede che si provveda a sistemare i porti di rifugio nell'Adriatico.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, risponde che col disegno di legge già presentato per il personale tecnico, si provvede anche nel senso desiderato dall'on. Gattorno.

GUASTAVINO domanda di sapere se ed in quale misura sia stato accresciuto il contributo dello Stato a favore del Consorzio pel porto di Genova, e quali siano effettivamente le condizioni del porto medesimo.

MARAINI EMILIO, raccomanda che si faciliti in ogni modo la assunzione di opere pubbliche per parte delle società cooperative, le quali (accenna in particolar modo a quelle della provincia di Verona), hanno sempre reso ottimi servigi.

Raccomanda altresì che i lavori si facciano nelle stagioni più propizie.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, dichiara che il traffico del porto di Genova, come già disse ieri, ha continuato il suo movimento ascendente; e che il contributo dello Stato sarà naturalmente proporzionato al traffico.

Terrà conto delle raccomandazioni dell'on. Maraini.

FERRI GIACOMO raccomanda al ministro di fare accelerare, almeno fino ai nove decimi delle somme, i pagamenti dei lavori eseguiti dalle cooperative.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, risponde che l'Amministrazione è conscia di queste necessità delle cooperative; e che il Governo si riserva di presentare in proposito qualche provvedimento

AGNESI chiede che si acceleri nei Comuni isolati almeno la costruzione di strade mulattiere

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, risponde che si provvederà alle più urgenti esigenze compatibilmente cogli stanziamenti del bilancio.

ROMUSSI raccomanda che si bonifichi sollecitamente la regione fra l'Olona e il Po ora desolata dalla malaria, mediante un canale di cui furono già presentati gli studî al Governo, che rappresenta un antico desiderio di dieci Comuni, e che si potrebbe eseguire applicando, per il concorso dello Stato, la legge del 1902.

CORNAGGIA invita il ministro ad aumentare ancora il sussidio dello Stato ai Consorzi di terza categoria; e segnala la necessità di salvare, con prontissime opere di arginatura, la frazione di Cambiò in comune di Gambarano.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, risponde che con un prossimo disegno di legge si provvederà a meglio disciplinare l'azione dei Consorzi di terza categoria e a crescere gli stanziamenti. Prendeeà intanto informazioni circa la condizione di Cambiò.

CESARONI prega il ministro di sollecitare i lavori di bonifica nella val di Chiana, e specie quelli relativi agli allacciaanti di Cortona e di Castiglion Fiorentino.

DE FELICE GIUFFRIDA invita il ministro ad iniziare una buona volta l'esecuzione delle opere di bonifica del lago di Lentini, e dei pantani di Lentini e Genzari.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, risponde all'on. Cesaroni che, pei lavori da lui raccomandati, essendo andate deserte le aste indette, sono stati ordinati nuovi progetti.

Le opere per la bonifica del lago e dei pantani di Lentini sono già appaltate per la parte relativa alla sistemazione del fiume San Leonardo

Anche per le rimanenti opere i fondi sono già disponibili, e si faranno prontamente gli appalti.

ABBRUZZESE, presenta e svolge un ordine del giorno con cui si chiede che, insieme alla costruzione dell'acquedotto pugliese, si provveda alle fognature ed alle opere di scarico delle acque di rifiuto, e alla canalizzazione dell'acqua potabile nell'interno di tutti i centri abitati, non potendo a ciò provvedere le stremate finanze comunali (Approvazioni).

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, dichiara di dovere accogliere con le maggiori riserve le osservazioni e le proposte dell'on. Abruzzese; ma che in ogni modo il Governo non si rifiuta a studiare la migliore soluzione del grave problema.

Lo prega perciò di non insistere nel suo ordine del giorno.

ABRUZZESE prende atto delle dichiarazioni del ministro, e ritira il suo ordine del giorno.

STRIGARI, ricorda che, per effetto di leggi, si hanno notevoli somme disponibili per il porto di Pozzuoli, e raccomanda al ministro di provvedere con esse ai lavori che sono resi necessari dalle nuove esigenze del porto medesimo.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, risponde all'on. Strigari che terrà conto delle sue raccomandazioni.

Presentazione di relazioni.

DE TILLA presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'on. Arturo Luzzatto.

ALESSIO GIULIO presenta la relazione sul disegno di legge: « Modificazione della legge a favore della Sardegna ».

CAO-PINNA, presenta la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli del Ministero dell'interno 1907-908 ».

Interrogazioni e interpellanze.

PAVIA, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno, sui gravi misfatti succeduti a San Nicandro, sulle probabili cause e i provvedimenti relativi.

« Zaccagnino ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, quando intenda presentare l'organico per il personale delle Accademie di belle arti escluso dei benefici accordati agli impiegati dello Stato.

« Romussi, Mira ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri delle finanze, dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi, per sapere se e quando potrà, con l'esodo della Conservatoria delle ipoteche e del Genio civile del palazzo Gravina in Napoli, avere libero svolgimento ivi il servizio delle poste e dei telegrafi.

« De Tilla ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sulla entità e sulle cause del disastro avvenuto il 31 maggio ultimo scorso sulla linea tramviaria Lodi-Treviglio e sui provvedimenti che intende prendere per impedire che simili casi si ripetano.

« Cornalba ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze, per quali ragioni il provvedimento formalmente promesso da anni, di sostituirsi alla cauzione in rendita altra garanzia più semplice per garantire il dazio riguardante l'importazione temporanea di merci nel Regno mai venga presentato alla Camera, con grave danno dell'interesse economico nazionale

« Pavia ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se non crede, prima di adottare provvedimenti decisivi pel riordinamento dei pubblici uffici in Milano, di sentire i voti delle associazioni professionali, industriali e commerciali interessate nella grave questione.

« Mira, Romussi ».

« Il sottoscritto interpella l'onorevole ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda prendere affine di accelerare l'assetto portuale di Napoli - indispensabile alla vita delle industrie sorgenti in quella città - e per rimuovere le difficoltà che si oppongono al completamento del grande bacino ed alla consegna del piccolo bacino e degli scali da costruzione, compiuti da anni e non ancora in esercizio, con grave detrimento degli interessi marittimi napoletani.

« Salvia ».

La seduta termina alle ore 19.

DIARIO ESTERO

Le trattative fra la Russia e l'Inghilterra per le riforme in Macedonia, secondo le ultime notizie, sembrano ultimate. Un dispaccio da Londra, 2, dice:

« I giornali pubblicano la seguente Nota: La Russia possiede attualmente le ultime proposte inglesi in risposta al contro progetto sulle riforme macedoni redatto dal ministro Iswolsky in replica alla Nota dello scorso aprile del ministro inglese sir E. Grey.

« Le ultime proposte rilevano che nessun cambiamento è avvenuto nella politica inglese. Il ministro Grey suggerisce semplicemente alcune modificazioni alle proposte russe e lo sviluppo di alcuni punti sui quali esiste già un accordo tra i Gabinetti di Londra e Pietroburgo ».

Un susseguente dispaccio da Londra aggiunge:

« La Nota pubblicata dai giornali circa il programma per le riforme in Macedonia dichiara che in via generale si può dire che le comunicazioni scambiate tra la Russia e l'Inghilterra nelle ultime settimane hanno per risultato di smussare certi angoli e stabilire un piano generale sul quale si può ritenere come probabilissimo un prossimo accordo. La Russia risponderà alla nuova Nota inglese.

« Non si sa ancora in modo positivo ciò che avverrà. L'idea però di convocare un congresso internazionale per discutere gli affari della Macedonia non ha alcuna base.

« Ciò che potè originarla fu la probabilità di vedere i rappresentanti delle potenze a Costantinopoli discutere fra loro tutto il nuovo piano delle riforme che potrà essere proposto ».

Queste notizie londinesi vengono confermate da Pietroburgo, ed il *Novoje Wremie* annunziò, ieri, che il corriere reale inglese partirà da Pietroburgo colla risposta del Governo russo alle recenti proposte dell'Inghilterra sulla questione macedone.

Il giornale soggiunge che è assicurata la completa adesione delle altre potenze al programma comune e che il testo definitivo sarà presto presentato al Sultano.

* * *

Accennammo nel nostro *Diario* di ieri al latente conflitto fra la Francia e la Germania per gli affari del Marocco. In proposito il corrispondente della *Frankfurter Zeitung* da Berlino scrive:

« Avendo l'ambasciatore francese, Cambon, compreso da parecchie conversazioni e dalle asserzioni di una parte della stampa tedesca sulle operazioni al Marocco che il Governo tedesco desiderava una comunicazione sulle intenzioni della Francia, ne rese conto a Parigi. In seguito a ciò il Governo francese avrebbe deciso di far pervenire alle potenze firmatarie dell'Atto di Algesiras la comunicazione in questione.

Non vi fu, probabilmente, soggiunge il corrispondente, una domanda diretta da parte del Governo tedesco per parecchi motivi; tra gli altri per quello che precisamente nell'ultima settimana la situazione al Marocco era particolarmente poco chiara e i nuovi progressi di Hafid provocarono nuove incertezze ».

* * *

Nel Perù ha avuto luogo ultimamente la elezione del Presidente della Repubblica, ed il sig. Leguia, candidato del partito costituzionale, venne eletto senza concorrente.

Il partito democratico o pierolista ha tentato vanamente un debole movimento rivoluzionario, ma non ebbe successo.

Il neo-presidente continuerà la politica di pace e di amministrazione del fu presidente Candamo e del presidente uscente, Pardo, politica che ha innegabilmente, da qualche anno, contribuito a sollevare il Perù dalle ristrettezze in cui l'avevano gettato le lotte civili e la guerra del Pacifico.

* *

Ieri l'altro a Santiago del Cile venne inaugurata solennemente la nuova sessione parlamentare. Il presidente Montt vi lesse un importante messaggio, nel quale constata che le relazioni del Cile cogli altri Stati del sud America sono cordiali e che il trattato di commercio colla Repubblica Argentina sarà prossimamente concluso.

Il Governo si preoccupa di stabilire delle comunicazioni marittime col Brasile, l'Argentina e l'Europa. Si preoccupa pure di accrescere l'immigrazione disponendosi a concedere delle terre e facilitare il lavoro ai coloni esteri che porteranno dei capitali.

Il Governo consacrerà al miglioramento del porto di Valparaiso le entrate fiscali al di sopra di 15 milioni di piastre d'oro e 155 milioni di carta moneta. Aggiungendo alle entrate del 1907 il residuo dell'anno precedente, si ha una maggiore entrata di 46,409,000 piastre d'oro e 162 milioni di carta moneta. Le spese dello stesso anno sono di 31 milioni di piastre d'oro e 180 milioni di piastre in carta.

Le entrate del 1908 basate sui primi quattro mesi sono calcolate a 200 milioni.

Le spese autorizzate supereranno questa somma, e ciò obbliga il Governo a fare un prestito di 20 milioni, ciò che permetterà al Governo di chiudere l'esercizio senza alcun *deficit*. Ma le economie realizzate non nuoceranno per nulla ai lavori pubblici e al progresso del paese.

Dopo aver enunciato i mezzi per far fronte ai nuovi impegni, il messaggio termina col dire:

« Tenendo conto delle fluttuazioni del cambio motivate dalla messa in circolazione della carta moneta, il Governo si dispone a ristabilire la circolazione metallica conformemente alla legge che fissa questo ristabilimento al gennaio 1910 ».

* *

Si telegrafa da Pietroburgo, 2:

« Il *Nowoje Wremia* pubblica la notizia, che dice avere da fonte ufficiale, che il conflitto russo-persiano è stato risolto.

I capi delle tribù colpevoli dell'invasione nel territorio russo si sono presentati al campo del generale Snarsky, comandante della spedizione russa, dichiarandosi pronti a dare soddisfazione alla Russia ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Duca d'Aosta, giunto ieri sera a Roma, da Firenze, ha proseguito per Napoli alle ore 0.25.

Le feste sportive di Roma. — La giornata odierna ha segnato la chiusura delle riuscite, inappuntabili feste organizzate dall'Istituto per l'educazione fisica e dalla Società pel movimento dei forestieri.

Ieri continuarono le gare del campionato atletico e quelle del concorso metodico, interessanti specialmente per lo svolgimento di quelle delle squadre femminili del Collegio « Regina Margherita ». di Anagni.

A villa Umberto I, presenti le LL MM. il Re e la Regina, ebbe luogo la festa di chiusura delle gare con la premiazione di tutti i vincitori

La villa è stata aperta alle ore 14. Una folla immensa vi è accorsa.

Mentre il giornale si stampa, la splendida festa è nel suo pieno sviluppo.

Ne diremo domani.

L'azienda del chinino di Stato. — La Direzione generale delle privative ha testè pubblicato una relazione sui risultati dell'azienda del chinino di Stato « che sorpassarono, dice la relazione stessa, ogni previsione più ottimista e sono sempre più promettenti per l'avvenire ».

Nell'esercizio 1906-907 le entrate furono in totale di lire 1,755,119.83; le spese di L. 1,292,228.89, con un beneficio netto di L 462,890.94 che supera di L. 169,595.05 quello dell'esercizio precedente

Tale utile permette di apportare un ribasso ai già miti prezzi di favore del chinino, che pertanto a cominciare dal 1° luglio p. v. verranno diminuiti da L 60 a L. 50 al chilogramma pel bisolfato, da 80 a 70 per l'idroclorato ed il bicloridrato, e da 240 a 200 per le soluzioni ad uso ipodermico.

Per ciò che riguarda il consumo, esso è aumentato in media complessivamente, di grammi 62 per ogni 1000 abitanti, essendo salito a gr. 616 in confronto di gr. 554 dell'esercizio precedente. Rispetto poi alle zone malariche esso va da una quota massima di 2911 grammi per ogni 1000 abitanti nella provincia di Roma, ad una minima di 5 grammi in provincia di Lucca

In applicazione dell'art. 37 del regolamento approvato con R. decreto 28 febbraio 1907, l'Amministrazione dell'azienda del chinino di Stato fece pure, nell'esercizio di cui si parla, distribuzioni gratuite di chinino per l'importo complessivo di L. 106,391.80 a Comuni ed enti danneggiati da pubbliche calamità e segnalati all'uopo dalla Direzione generale di sanità ed elargizioni per la somma di L. 108 100 a 152 Comuni ed alla benemerita Associazione della Croce Rossa per l'opera ch'essa esplica in pro' della causa antimalarica.

Fra i veterani. — Per la ricorrenza della festa nazionale dello Statuto, i componenti il Comitato centrale dei veterani 1848-1870, che trovansi in Roma, terranno il consueto annuale banchetto unitamente ad altra Associazione cittadina.

Il banchetto sarà tenuto al ristorante dell'Orologio, alle 13 di domenica prossima.

Conferenza. — Sabato 6 corr, alle 17.30, nell'aula magna del Collegio romano, il prof. Corrado Spinne terrà una conferenza sull'argomento « Patria ed esercito ».

La conferenza è promossa dal Comitato liberale del I collegio elettorale di Roma.

Cambiamento d'ufficio. — L'ufficio del giudice conciliatore del IV mandamento di Roma, a datare da oggi venne trasferito, da via Monserrato n. 105, a via dei Balestrari n. 17, p p.

Esposizione d'arte sacra moderna. — Sotto il patronato di S. M. la Regina Margherita si terrà a Venezia un'Esposizione d'arte sacra moderna.

Il Comitato, nell'intento di promuovere e favorire le manifestazioni contemporanee d'arte sacra, deliberava di bandire un concorso nazionale a premio di L. 2500, destinato a ricompensare la migliore opera pittorica riproducente *Cristo* in una delle ue raffigurazioni di salvatore, soccorritore, confortatore, pacificatore amico degli umili, maestro alle genti, luce del mondo La Società delle arti edificatorie assegnerà diplomi quali secondo e terzo premio.

Il concorso è aperto da oggi e sarà chiuso alle ore 18 del

giorno 30 settembre 1908 e viene indetto alle seguenti condizioni:

1. — I dipinti dovranno pervenire entro le ore 18 del detto giorno 30 settembre 1908 alla segreteria del Comitato.

2. — I quadri dovranno essere assolutamente inediti e non essere mai stati prima esposti al pubblico. Potranno essere eseguiti ad olio od a tempera o in disegno a colori e dovranno essere tenuti in formato per alto con un'altezza non inferiore ai cm. 80.

3. — L'apposita Commissione esaminatrice sarà composta di 5 membri scelta dal Comitato tra personalità note nel campo dell'arte.

Per programmi e schiarimenti rivolgersi alla segreteria della « Esposizione nazionale d'arte sacra moderna e regionale antica in Venezia ».

Congressi. — Si è inaugurato a Pietroburgo il Congresso internazionale di navigazione interna. Presenziavano la cerimonia il granduca Michele, i membri del Gabinetto, il Corpo diplomatico e gli alti dignitari dell'Impero. Vi parteciparono oltre tremila congressisti, giunti dall'estero e dalle varie regioni della Russia.

Il Congresso, che durerà sei giorni, tiene le sue sedute nelle sale del Conservatorio di musica, dove è stata aperta, per l'occasione, un'Esposizione nazionale di oggetti in rapporto con la navigazione.

L'Italia vi è rappresentata dal comm. ing. Luigi Luiggi del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

*** A Bruxelles nella prima seduta del Congresso internazionale polare è stato eletto presidente del Congresso il capitano di vascello Cagni che rappresenta il Ministero della marina italiano.

Uffici postali all'estero. — Ieri è stato aperto a Gerusalemme il nuovo ufficio postale italiano.

Resoconti d'istituti. — La Cassa di risparmio di Torino ha pubblicato il resoconto dell'anno 1907, approvato dal Consiglio d'amministrazione in seduta del 25 aprile 1908

L'esposizione del florido stato dell'Istituto modello subalpino è l'elogio migliore che ad esso può farsi. Splendida, aurea è la pagina che rileva l'assegnazione degli utili in opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Ne riferiamo il riepilogo:

Scuole, Istituti di educazione e scuole professionali operaie, L. 96,850 — Istituzioni ospitiliere, L. 163,200 — Opere di previdenza e di assistenza, L. 15,350 — Istituzioni elemosiniere, L. 8250 — Opere di pubblica utilità, L. 30,800 — Ai depositanti inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, L. 10,000.

In totale L. 324,450. Essendo la somma totale per le beneficenze di L. 360,392.35, restano ancora disponibili per venture elargizioni L. 35,942.35.

Le sedi succursali della Cassa ascendono a ben 33, sparse in tutto il Piemonte.

Movimento commerciale. — Il 1° corr. furono caricati a Genova 1002 carri, di cui 391 di carbone pel commercio e 127 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 321, di cui 111 di carbone pel commercio e 56 per l'amministrazione ferroviaria; a Savona 349, di cui 237 di carbone pel commercio e 66 per l'amministrazione ferroviaria; a Livorno 123, di cui 53 pel commercio e 14 per l'amministrazione ferroviaria e a Spezia 113, di cui 80 di carbone pel commercio e 23 per l'amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Fieramosca* è partita da Bahia per Santa Lucia il 1° corrente. — La *Puglia* è partita da Callao per Panama.

Marina mercantile. — Da San Vincenzo ha proseguito per Genova il *Regina Elena*, della N. G. I. — Da Colon è partito per Genova il *Città di Milano*, della Veloce. Il *Savoja*, della stessa Società, è partito per Genova da Rio Janeiro. L'*Italia*, della Veloce è partito da Barcellona per Genova. A New York è arrivato il *Principe di Udine*, del Lloyd Sabaudo.

ESTERO.

La campagna serica nel Giappone. — La R. Ambasciata italiana a Tokio telegrafa che i bachi sono fra la terza e la quarta muta e che tutto procede bene.

Il tempo è variabile.

Il Canale di Suez. — La Società del Canale di Suez ripartirà per il decorso anno un dividendo di 141 franchi netti. Gl'incassi complessivi ascesero a 120.1 milioni di franchi contro 112 milioni incassati nell'anno precedente. La cifra di 120 milioni segna il massimo *record* raggiunto dalla Società del Canale di Suez, e va notato che nel decorso anno non si ebbero i redditi straordinari del 1906 derivanti dal passaggio delle truppe russe, reduci dalla Manciuria. L'aumento del transito delle merci fu dell'11 0[0 di fronte al 1906. Le merci più importanti, che transitarono il Canale, furono granaglie, seme oleosi, jute, riso e manganese.

Nei primi quattro mesi dell'esercizio di quest'anno si nota, nel transito del Canale una diminuzione, però il dividendo di 141 franchi è assicurato anche per l'anno corrente. Nel corso dei prossimi cinque anni verranno impresi importanti lavori sul Canale per portarlo ad una profondità di 11 metri.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 2. — *Camera dei deputati* — Si riprende la discussione del progetto per l'imposta sul reddito.

Il ministro Gaillaux dichiara che ha esaminato lungamente le conseguenze dell'imposta sulla rendita e che non bisogna preoccuparsi di incidenti esteriori, ingrossati per scopi facili a comprendersi.

Dopo approvate varie disposizioni della legge per l'imposta sul reddito riguardanti i possessori di titoli esteri, la seduta è tolta.

TANGERI, 2. — È giunto il consigliere di Cassazione italiano comm. Bottoni, delegato dell'Italia nella Commissione internazionale per la valutazione delle indennità da corrispondersi ai danneggiati dal bombardamento di Casablanca

SAMO, 2. — L'ordine è stato ristabilito; la tranquillità è ritornata in tutta l'isola. I ribelli sono partiti per la Grecia.

BUDAPEST, 2. — *Camera dei deputati.* — Si approva in terza lettura la legge finanziaria pel 1908.

PARIGI, 2. — L'ammiraglio Philibert telegrafa che la mahalla afidiana, comandata dal fratello di Glaoui, sarebbe stata distrutta nel territorio di Zigarra dal Caid Abballag.

La mahalla di El Bagdadi è entrata a Rabat con armi e bagagli.

D'altra parte risulta da informazioni giunte da Tadlet che il Caid Demnat non sarebbe stato assassinato col concorso di Zemran e degli Sraghna, ma sarebbe stato invece sconfitto dalla mahalla afidiana, comandata dal fratello Glaoui.

PARIGI, 2. — (*Senato*). Si discute il progetto per il riscatto delle ferrovie dell'ovest.

Il ministro Barthou dice che non ha nessuna tendenza collettivista effettuando il riscatto, operazione a cui ricorsero repubbliche conservatrici, monarchie ed anche monarchie assolute.

Il ministro confronta gli esercizi ferroviari dell'estero e dimostra che spesso gli esercizi di Stato sono migliori degli esercizi privati.

Il ministro Barthou continua il suo discorso, sostenendo la inferiorità assoluta dell'esercizio delle Ferrovie dell'ovest.

La seduta è indi tolta.

PIETROBURGO, 2. — Gaffar-kan, capo della tribù nomade degli Chakseian, si è presentato al generale Snarsky dichiarando di accettare le condizioni dell'*ultimatum*.

MADRID, 2. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di sottoporre domani alla firma del Re il decreto che restituisce le garanzie co-

stituzionali alle provincie di Barcellona e Gerona, dove le suddette garanzie erano state sospese l'anno scorso in seguito all'esplosione delle bombe avvenuta alla vigilia di Natale.

SOFIA, 2. — I giornali annunciano che il villaggio Bulgaro di Tlaminci, situato nelle vicinanze della frontiera turca, è stato assalito domenica scorsa da una numerosa banda serba ed incendiato

Molti uomini, donne e fanciulli sono morti. La popolazione restante si è rifugiata ad Egripalanka.

La notizia provoca grande eccitazione.

INNSBRUCK, 2. — Il governatore ha sospeso tutti i corsi universitari.

LONDRA, 2. — *Camera dei Comuni.* — Si discute in seconda lettura la legge finanziaria. Viene respinto con 367 voti contro 124 un emendamento presentato dai deputati dell'opposizione per reclamare l'ampliamento delle basi fiscali. I deputati di opposizione deplorano quindi che non siano stati stanziati per l'anno prossimo i crediti per le casse pensioni e per le costruzioni navali

Il primo ministro, sir W. Asquith, difende il bilancio, e fa rilevare la riduzione enorme del debito pubblico. Afferma che il libero scambio ha prodotto la solidità finanziaria.

La legge finanziaria è stata quindi approvata.

Il ministro degli esteri, sir E. Grey, rispondendo ad analoga interrogazione dichiara che la Russia ha risposto di non potere accogliere la proposta del Governo inglese tendente a sottomettere ad arbitrato la questione del vapore inglese *Knight Commander*, affondato dai russi durante la guerra russo-giapponese.

LONDRA, 2. — È morto il generale Buller.

BUENOS-AIRES, 2 — Il deputato Carlos Carles ha presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge, che modifica la legge sulla conversione e propone la lira sterlina come tipo monetario nell'Argentina.

PIETROBURGO, 3. — I ministri si recheranno venerdì prossimo a Tsarkoje-Selo, ove lo Czar firmerà un *ukase* che riorganizza completamente il Ministero della marina e le forze navali russe.

MADRID, 3. — *Senato.* — Il Governo presenta un progetto di legge contro il duello, sostituendo ad esso l'azione giudiziaria o quella di un tribunale d'onore.

COSTANTINOPOLI, 3. — La Porta prepara un memorandum alle potenze protettrici di Samo per spiegare le origini dei recenti disordini.

Si annuncia che saranno operate a Samo nuove perquisizioni.

Il nuovo Governo verrà costituito quando l'ordine sia stato ristabilito.

LISBONA, 3. — *Camera dei deputati.* — Si approva un progetto di legge che fissa a 20,000 uomini il contingente militare in tempo di pace per l'anno 1908-909.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 2 giugno 1908.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50,60
Barometro a mezzodì	758 12
Umidità relativa a mezzodì	22
Vento a mezzodì	NE
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 31.6
	minimo 17 1.
Pioggia in 24 ore	—

2 giugno 1908

In Europa: pressione massima di 767 sul mar Nero, minima di 755 sulla Russia centrale.

In Italia nelle 24 ore: barometro irregolarmente variato sulle isole, disceso altrove fino a 2 mm al nord e sulle Puglie; temperatura irregolarmente variata al sud e isole, generalmente aumentata altrove.

Barometro: minimo a 762 sulla Sardegna, livellato intorno a 763 altrove.

Probabilità: venti deboli vari; cielo quasi ovunque sereno; **mare calmo.**

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 2 giugno 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 4	20 2
Genova	sereno	calmo	27 2	20 0
Spezia	sereno	calmo	29 3	17 4
Cuneo	1/4 coperto	—	25 1	16 1
Torino	sereno	—	25 0	16 7
Alessandria	1/4 coperto	-	26 8	16 7
Novara	sereno		27 2	15 5
Domodossola	sereno		29 0	11 0
Pavia	sereno		29 6	16 4
Milano	sereno		30 7	16 2
Como	sereno		28 5	16 8
Sondrio	sereno		28 0	15 9
Bergamo	sereno		26 2	19 3
Brescia	sereno		28 2	17 1
Cremona	sereno		29 5	17 3
Mantova	sereno		27 8	17 3
Verona	sereno		31 0	18 3
Belluno	sereno		29 1	16 0
Udine	sereno	-	30 2	17 6
Treviso	nebbioso	-	33 8	17 9
Venezia	1/4 coperto	calmo	28 6	19 7
Padova	nebbioso	--	30 3	17 0
Rovigo	sereno	-	24 5	12 6
Piacenza	sereno		26 9	17 0
Parma	sereno		27 8	17 8
Reggio Emilia	sereno		28 0	16 0
Modena	1/4 coperto		28 0	18 9
Ferrara	sereno		29 3	18 3
Bologna	sereno		27 9	20 8
Ravenna	sereno		27 0	16 0
Forlì	sereno		29 0	13 6
Pesaro	sereno	calmo	24 8	15 5
Ancona	sereno	calmo	28 0	15 2
Urbino	sereno		27 0	18 7
Macerata	sereno		28 5	19 2
Ascoli Piceno	sereno		28 0	18 5
Perugia	sereno		29 9	18 6
Camerino	sereno		27 0	17 0
Lucca	sereno		28 9	15 5
Pisa	sereno		29 4	14 0
Livorno	sereno	calmo	28 6	16 7
Firenze	sereno	-	31 7	16 3
Arezzo	sereno		32 0	17 0
Siena	sereno		29 7	16 6
Grosseto	sereno		25 0	12 0
Roma	sereno		31 3	17 1
Teramo	sereno		29 4	16 7
Chieti	sereno		25 0	18 5
Aquila	sereno		27 2	14 8
Agnone	sereno		26 4	16 4
Foggia	1/4 coperto		30 3	15 8
Bari	sereno	calmo	23 3	16 0
Lecce	sereno	-	27 3	17 9
Caserta	sereno		33 6	17 5
Napoli	sereno	calmo	29 8	20 3
Benevento	sereno	—	31 8	13 5
Avellino	sereno	--	27 2	10 5
Caggiano	sereno	—	27 4	17 4
Potenza	sereno	--	29 0	14 2
Cosenza	sereno	—	30 3	15 5
Tiriolo	—	—	—	
Reggio Calabria	sereno	calmo	25 0	17 0
Trapani	sereno	calmo	25 0	18 0
Palermo	sereno	calmo	28 6	13 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 0	19 5
Caltanissetta	sereno	—	26 0	18 5
Messina	sereno	calmo	29 2	18 1
Catania	sereno	calmo	27 0	19 0
Siracusa	sereno	calmo	26 5	19 0
Cagliari	sereno	calmo	25 7	15 0
Sassari	1/2 coperto	—	30 4	18 1

Direttore G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate — RAFFAELE TUMINO *gerente responsabile.*